

> **MAGGIO / GIUGNO 2008**



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

ANNO XXXVII N.3



BIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Sped. in a.p. 70% > Filiale di Trento > Periodico bimestrale

Sommario del quaderno N.3 / 2008

Attività dell'Ordine	Trasferimento sede dell'Ordine	.3
	Casacittà: un primo bilancio 2008	.4
Notizie dal CUP	LA COSTITUZIONE DEL TAVOLO DEI GIOVANI PROFESSIONISTI	.6
Leggi I Decreti	LP 1/2008: circolare esplicativa PAT 2678/08	.8
	Strumenti urbanistici comunali: disciplina transitoria	.18
	Nuove norme tecniche per le costruzioni: direttive PAT (D.G.P. 1351/08)	.19
	PAT, regolamento tecnico prevenzione cadute dall'alto (circ. 1020/08 e D.P.G.P. 7/114-08)	.30
Notizie da Inarcassa	INARCASSA: restituzione dei contributi (di Andrea Tomasi)	.36

Publicazione bimestrale
in abbonamento postale

Direttore responsabile
Arch. Ivo Fadanelli

Redazione a cura di
A. Moschini e L. Fedrizzi

Direzione:
Galleria dei Legionari, 4
38100 Trento
Tel. 0461/236364
Fax. 0461/265274
e-mail: infotrento@avn.it
sito internet: www.tn.archiworld.it

Raccolta Pubblicitaria:
GBF sas - Via Lunelli, 13
38100 Trento
Tel. 0461/420708 - Fax 429742

Progetto grafico:
GBF sas Trento

Stampa:
LA GRAFICA srl
Z.I. via Matteotti 16
38065 Mori (TN)

In copertina:
R.O.M. The Royal Ontario Museum
arch. Daniel Libeskind

Scritti, fotografie e disegni impegnano
soltanto la responsabilità dell'autore
Autorizzazione del Tribunale di Trento
N. 380 R.st. 14/6/82

CASACITTÀ: un primo bilancio 2008

Casacittà, Laboratorio urbano della città di Trento, è gestito da una partnership tra Assessorato all'Urbanistica del Comune di Trento e l'Ordine degli Architetti PPC. Tale laboratorio nasce nel maggio 2004, in esecuzione della delibera consiliare del 30.01.2002 n. 15 "Nuove pratiche per la partecipazione dei cittadini" e della Misura 28 del Piano strategico della città di Trento 2001-2010, e adottato fattivamente con deliberazione della Giunta comunale del 31.05.2004 n. 157. Sulla base di quest'ultima delibera si implementa il Disciplinare istitutivo individuando tra le principali finalità quelle informativa, partecipativa, educativa, documentale e di servizio. L'attività di Casacittà è stata ufficialmente avviata nel mese di Ottobre 2004.

Si tratta di uno spazio "culturale", senza fissa dimora, che ha come obiettivi quelli di far conoscere i meccanismi generativi della città, le dinamiche sociali, le politiche e gli strumenti attuativi in uso e da applicare; analizzare e interpretare le trasformazioni urbane; individuare ed esprimere possibili soluzioni future sul ri-uso del territorio; dilatare la categoria di cittadinanza; valorizzare il cittadino non solo come fruitore di servizi, ma come partecipe alla creazione di forma, prestazioni, regole e strutture di relazione della città; trasmettere saperi tecnico-disciplinari attraverso momenti di informazione, approfondimento e confronto (incontri pubblici, seminari, sito internet, visite ai cantieri), valutando quando riportarli ad una dimensione il più possibile divulgativa.

Le attività del 2008 si sono espresse entro due linee di azione: da una parte l'attività di dibattito urbanistico con l'organizzazione di incontri tematici rivolti a tutta la cittadinanza ma in particolare ai professionisti; dall'altro l'attività

di divulgazione e di informazione sulle attività urbane e progettuali in corso nel nostro territorio.

Ecco una breve sintesi delle attività specifiche fino ad oggi svolte:

I lunedì di CasaCittà

Si è trattato di 3 incontri volti ad affrontare temi attuali del dibattito urbanistico. Gli incontri sono stati presenziati dal presidente dell'Ordine, Mario Agostini, e dall'Assessore Alessandro Andreatta. Con una formula che ricorda più un talk-show che la classica conferenza, sono state affrontate le seguenti problematiche:

1. Costruire in collina: gli interventi nei territori pregiati (lunedì 14 aprile). La collina di Trento rappresenta da sempre un contesto delicato dove operare: il sistema delle ville rinascimentali, la presenza imponente del paesaggio naturale, il sistema agricolo primario che caratterizza ancora parte dell'economia locale, hanno storicamente rappresentato dei limiti urbanistici impliciti e rispettati. A questo si è affiancata, in tempi recenti, un'elevata pressione immobiliare dovuta all'aumento della domanda di residenza. Che funzione hanno gli indici di edificazione nel costruire il paesaggio della collina? Quali sono i problemi che hanno mostrato le recenti sperimentazioni normative? Come intervenire?

Hanno partecipato avv. Marco Dalla Fior, urb. Fulvio Forrer, arch. Beppo Toffolon, prof. Bruno Zanon.

2. La riqualificazione dei comparti urbani contemporanei (lunedì 28 aprile): A pochi anni dalla costruzione del comparto di Trento Nord sono già evidenti i limiti dell'intervento: la scarsa qualità dello spazio pubblico, gli edifici isolati nel lotto, la loro separazione con recinzioni, la pedonalizzazio-

ne scarsamente permeabile, le strade pensate solo per la circolazione veicolare. Questi “limiti” pongono la necessità di un ripensamento del comparto urbano, vagliando anche ipotesi di addensamento volumetrico e di costruzione di basamenti degli edifici a bordo strada. Come si può operare in questo contesto? Quali sono le esperienze europee fino ad oggi sperimentate?

Hanno partecipato arch. Ugo Bazzanella, arch. Roberto Bortolotti, prof. Pino Scaglione e arch. Giorgio Ziosi.

3. La nuova architettura nel tessuto storico: sostituire o conservare? (lunedì 16 giugno). La vicenda del nuovo Polo giudiziario di Trento – che, per la sua costruzione, prevede la demolizione di un edificio pubblico storico – fa porre l’attenzione sull’atteggiamento della nuova architettura nel tessuto sedimentato. È giusta la prassi della demolizione e ricostruzione che in questi anni è stata perseguita a Trento (ex-Michelin, ex-“palafitte”...)? È forse meglio porre maggiore attenzione alle testimonianze storiche? Se sì, fino a che punto? Qual’è il limite “consentito” – se esiste – che privilegia la demolizione al posto della conservazione?

Hanno partecipato: prof. Renato Bocchi, arch. Michelangelo Lupo, arch. Giovanni Marzari, arch. Maurizio Tomazzoni.

Il Piano Urbano della Mobilità

Mercoledì 16 aprile è stato presentato alla cittadinanza il Nuovo Piano della Mobilità del comune di Trento. Si tratta di un piano innovativo, che ripensa il vecchio piano del traffico, ed è basato sui seguenti principi: incentivazione del traffico non motorizzato con facilitazione della mobilità pedonale e sviluppo della mobilità ciclabile; sviluppo/razionalizzazione del trasporto pubblico su gomma in relazione anche alle linee ferroviarie esistenti e in potenziamento; riduzione del traffico motorizzato privato con l’adeguamento del sistema per la mobilità veicolare privata; adeguamento del sistema della sosta; verifica di sostenibilità del Piano della Mobilità di Trento in un orizzonte di area vasta. Il piano è stato illustrato dai consulenti del Comune di Trento guidati dall’ing. Bruno Gobbi Frattini e dall’arch. Giuliano Stelzer, Dirigente del Servizio Mobilità.

Gli Urban Day

Si sono realizzate due giornate dedicate a temi della città, del territorio e del paesaggio, con particolare attenzione al caso del Trentino. I due seminari, promossi in collaborazione con l’architetto Giuseppe Scaglione docente di Urban Design dell’ateneo trentino, nascono dalla constatazione di come oggi la cultura urbana sia scarsamente percepita, sia nella città e sia nel territorio provinciali, così come i temi della qualità dello spazio pubblico e la qualità dell’architettura, pur essendo questi argomenti concernenti significativi processi di trasformazione che hanno, inevitabili ed evidenti ricadute sulle città, soprattutto, e sui cittadini.

Primo incontro (19 aprile): “La città continua tra paesaggio ed ecostruito”. Hanno partecipato: prof. Corrado Diamantini, Dott. Piergiorgio Mattei, prof. Cesare Macchi Cassia Politecnico di Milano;

Secondo incontro (19 maggio): “Oltre i piani, verso la strategia: Trento e Rovereto, due città un unico scenario”. Hanno partecipato: prof. Giuseppe Scaglione, prof. Patrizia Gabellini, Politecnico di Milano, prof. Alberto Cecchetto,

Università IUAV di Venezia, Ass. Maurizio Tomazzoni, Ass. Alessandro Andreatta, Arch. Mario Agostini, Dott. Enrico Franco (direttore del Corriere del Trentino).

La Biennale Alps

Casacittà, in qualità di partner, ha partecipato all’organizzazione di Alps, la prima biennale dei paesaggi montani che si terrà a Trento il 20 e il 21 giugno. Il paesaggio Trentino, oggi così rappresentativo di un progressivo cambiamento rispetto al contesto italiano ed europeo, fa da sfondo alla prima edizione della Biennale dei Paesaggi alpini e montani, evento rappresentativo dell’arco di regioni e contesti che vanno, sui due versanti, dalla Francia alla Slovenia, dal Piemonte al Friuli. Con la partecipazione di alcuni protagonisti tra i quali Matteo Thun, Alberto Cecchetto, gli svizzeri Paolo L.Burgi e Valerio Olgiati, il berlinese Stefan Tischer, EBV Barozzi/Vega italo-barcellonesi, Arturo Montanelli di Lecco, gli austriaci Riegler e Riewe, i giovanissimi e noti di Group8, di Ginevra, e ancora altri protagonisti della produzione contemporanea.

La produzione del documentario: “Dentro il paesaggio”

Casacittà ha partecipato alla produzione (per la FilmWork di Trento) del film “Dentro il paesaggio”. Si tratta di un medio metraggio che si propone di essere un viaggio nei paesaggi montani in tutte le loro dimensioni: dal paesaggio turistico a quello urbano, da quello delle infrastrutture a quello naturale, da quello dell’abbandono al paesaggio industriale. Il documentario, completamente girato in Trentino, contiene gli interventi di autorevoli protagonisti del progetto e della cultura del paesaggio: Franco Farinelli, Alberto Cecchetto, Alberto Clementi a Matteo Thun, Mosè Ricci a Manuel Gausa ed altri.

Le visite nei cantieri

Il mese di maggio è stato dedicato all’iniziativa “Cantieri aperti”. Tutti i martedì pomeriggio è stata organizzata una visita nei cantieri comunali in corso. I cantieri visitati sono stati: la Scuola elementare di Sopramonte (6 maggio), la ristrutturazione ex scuole elementari di Povo (13 maggio), la Scuola elementare di Cadine (20 maggio) e l’ampliamento della scuola ai Solteri (27 maggio).

Programmi per l’autunno

Dopo la pausa estiva l’attività di CasaCittà proseguirà con i seguenti appuntamenti: una nuova serie dei “tre lunedì con Casacittà”, la riedizione di “Cantieri aperti” (4 appuntamenti nel mese di settembre), un incontro per la presentazione del video “Dentro il paesaggio”, un’iniziativa legata al tema della “percezione della sicurezza urbana”, la presentazione dei risultati del “Progetto Penelope – uso e percezione degli spazi urbani a Trento”, e la presentazione di un “memorandum” sull’organizzazione dei concorsi di progettazione ad uso di amministrazioni pubbliche.

I referenti per l’Ordine degli Architetti PPC di Casacittà sono:

Alessandro Franceschini, Alessia Buratti

www.casacitta.tn.it

Notizie dal Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Trento (CUP)

LA COSTITUZIONE DEL TAVOLO DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

Il giorno 18 aprile 2008 è stato ufficialmente costituito - e tenuto "a battesimo" dal presidente Lorenzo Dellai e dal presidente della Cup Ivo Fadanelli - il Tavolo "Giovani e professionisti". Si tratta del terzo Piano giovani d'ambito (dopo quelli dedicati alle categorie economiche e alle associazioni universitarie) avviati dall'amministrazione provinciale per dare seguito alla legge 5 («Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale» 7 agosto 2006). Sulla base dello statuto, il Tavolo ha il compito di: elaborare strategie volte a fornire risposte, a tutto campo, alla domanda di orientamento sociale e professionale espressa dalle giovani generazioni; garantire loro spazi "politici" nuovi dove impegnarsi in maniera attiva per promuovere un progetto di società che sappia rispondere alle sfide del presente e del futuro con chiavi di lettura moderne e innovative; offrire alla richiesta espressa dalla classe degli "young professionals" di contribuire all'elaborazione di una strategia integrata di interventi di sostegno e di innovazione delle professioni, capace di produrre un effettivo miglioramento socio-economico e culturale; individuare le carenze esistenti sul territorio e trovare soluzioni attraverso proposte diversificate.

«Questo Tavolo - ha detto Dellai - è un tassello di un mosaico più vasto che la Provincia sta costruendo, assieme ai soggetti interessati, nella convinzione che quel quadro disegnato a volte frettolosamente, che vede i giovani come soggetti amorfi, disinteressati, privi di fantasia, non sia reale. Al contrario, io incontro sempre più spesso giovani interes-

sati, motivati, anche esigenti nelle loro proposte e tutt'altro che superficiali. Con queste iniziative abbiamo optato per la concretezza della proposta e per la qualità. L'obiettivo della legge per le politiche giovanili, nel suo insieme, è proprio questo: non iniziative di facciata ma progetti concreti, che diano a giovani prospettive di futuro. Questo vale anche per le borse di studio e per i prestiti d'onore, che intervengono in quella fase delicata rappresentata dall'inserimento nel mondo del lavoro. Crediamo molto nel coinvolgimento degli ordini e dei collegi professionali: sono degli interlocutori significativi e al tempo stesso degli alleati preziosi, con cui costruire nuovi percorsi tesi a valorizzare sempre di più la grande risorsa rappresentata dai giovani per il nostro Trentino».

Si tratta della prima esperienza territoriale nella quale si tenta di creare un collegamento permanente fra gli ambiti professionali e la sfera politica, conformemente alle previsioni della sopracitata legge provinciale 5 del 2007. La ragione è semplice: uno degli imperativi, per quanto riguarda il settore delle politiche giovanili, è proprio quello di consentire l'arrivo ai decisori politici di stimoli, proposte, contributi creativi da parte di persone giovani sì, ma già "autorevoli" per il percorso formativo compiuto e per i ruoli professionali che ricoprono. In buona sostanza, si tratta anche qui di colmare il divario fra cittadini e politica, favorendo il confronto e la partecipazione, e migliorando così la stessa qualità della democrazia. L'attesa è che dal confronto in seno al Tavolo (come agli altri già costituiti dalla Provincia) scaturiscano idee, proposte, pro-

getti che possano venire poi portati avanti e realizzati anche con l'amministrazione provinciale. Contemporaneamente il Tavolo può costituire un utile osservatorio sulle politiche giovanili provinciali, in particolare rispetto alle problematiche degli ordini e dei collegi professionali.

Il Tavolo è costituito dai rappresentanti "giovanili" dei vari ordini e collegi professionali (nel campo delle libere professioni la soglia della gioventù è posta a 38 anni). Sono stati nominati componenti del Tavolo: Mauro Angeli (Referente Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto), Francesca Ruozzi (Referente Ordine Regionale degli Assistenti Sociali), Stefano Tasin (Referente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Trento), Debora Cont (Referente Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento), Matteo Santoni (Referente del Collegio dei Geometri di Trento), Erika Moltrè (Referente Collegio Provinciale Ostetriche), Fabiola Iezza (Referente Ordine dei Farmacisti della provincia di Trento), Antonio Maini (Referente Collegio Provinciale Infermieri Professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia), Alessandro Franceschini (Referente Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento), Valzolgher Laura (Referente Ordine dei Medici), Guglielmo Giovanni Reina (Referente del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Trento e Rovereto), Fabiano Paoli (Referente Ordine dei Consulenti del Lavoro), Valentina Coletti (Referente Ordine degli Psicologi), Patrizia Corona (Referente Ordine degli

Avvocati), Barbara Facchinelli (Referente Ordine dei dottori Forestali ed Agronomi), Paola Sembenotti (Referente Ordine Giornalisti), Tommaso Pappalardo (Referente Ordine dei Chimici), Michela Grisenti (Referente Ordine dei Veterinari). Nel corso della seconda riunione si è proceduto all'elezione dei rappresentanti del Tavolo. È stata attribuita la carica di "presidente" ad Alessandro Franceschini, la carica di "vicepresidente" a Laura Valzolgher e la carica di "referente tecnico" a Debora Cont.

Il Tavolo così costituito ha il compito di elaborare strategie volte a fornire risposte alla domanda di orientamento sociale e professionale espressa dalle giovani generazioni; garantire loro spazi "politici" nuovi dove impegnarsi in maniera attiva per promuovere un progetto di società che sappia rispondere alle sfide del presente e del futuro; offrire alla richiesta espressa dalla classe degli "young professionals" di contribuire all'elaborazione di una strategia integrata di interventi di sostegno e di innovazione delle professioni, capace di produrre un effettivo miglioramento socio-economico e culturale; individuare le carenze esistenti sul territorio e trovare soluzioni attraverso proposte diversificate.

Per proporre iniziative e collaborazioni gli iscritti all'Ordine degli Architetti PPC possono far riferimento al collega Alessandro Franceschini (328.0198754 – posta@alessandro-franceschini.it).

LP 1/2008: CIRCOLARE ESPLICATIVA PAT 2678/08-13-I-PGM del 14 marzo 2008 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”

Approvazione della nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). Prime indicazioni sulle modalità di applicazione delle nuove norme e sintesi delle novità più rilevanti.

Con legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, concernente **“Pianificazione urbanistica e governo del territorio”**, pubblicata nel Bollettino Ufficiale 11 marzo 2008, n. 11, supplemento n. 2, è stata approvata la nuova legge urbanistica. La legge entra in vigore il giorno 26 marzo 2008. Si avvia quindi alla conclusione il complesso iter di riforma organica dell'ordinamento urbanistico provinciale che si completerà a breve con l'approvazione definitiva, con legge, del nuovo Piano urbanistico provinciale, prevista per il prossimo mese di maggio.

La stretta connessione della nuova legge con la revisione del Piano urbanistico provinciale richiede, per la sua piena attuazione, l'entrata in vigore del nuovo PUP nonché l'adozione di tutti i provvedimenti attuativi di carattere regolamentare e amministrativo previsti sia dalla nuova legge urbanistica che dalla norme di attuazione del PUP.

Per quanto riguarda la disciplina della pianificazione territoriale prevista dal Titolo II della legge, è opportuno precisare il nuovo sistema della pianificazione urbanistica provinciale che è stato delineato dal nuovo Piano urbanistico provinciale sin dall'inizio del suo iter di formazione, iniziato con l'approvazione del Documento preliminare nel settembre 2004, per arrivare, dopo la prima adozione (novembre 2006) e la seconda adozione (giugno 2007), al disegno di legge n. 263, approvato dalla Terza Com-

missione permanente del Consiglio provinciale in data 21 febbraio 2008. Tale nuovo sistema è articolato su tre livelli, in coerenza con il nuovo assetto istituzionale previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3: Piano urbanistico provinciale (PUP), Piani territoriali delle comunità (PTC) e Piani regolatori generali dei comuni (PRG). Il nuovo sistema della pianificazione, tuttavia, per essere a regime, richiede l'approvazione dei piani territoriali delle comunità ed il conseguente adeguamento agli stessi dei piani regolatori generali.

Le modalità ed i termini per la redazione, in prima applicazione, dei piani territoriali delle comunità sono stabilite dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 148. Le norme transitorie in questione intendono assicurare che il processo costitutivo del nuovo sistema di pianificazione possa procedere ed essere completato anche in assenza della costituzione delle comunità ovvero in caso di loro inerzia; a tal fine è prevista la possibilità da parte della Provincia di intervenire in via sostitutiva. In particolare, le norme prevedono che le comunità di valle debbano convocare, **entro un anno** dalla data di entrata in vigore della legge, una conferenza per la stipulazione dell'accordo-quadro di programma, volto a stabilire i criteri e gli indirizzi per la redazione del piano territoriale della comunità. Se la comunità non è stata ancora costituita o non provvede entro il termine, alla definizione dei criteri e indirizzi provvede la Provincia.

Entro duecentosettanta giorni dalla definizione degli indirizzi e dei criteri predetti, la comunità o, se questa non è stata costituita o non vi provvede, la Provincia elabora il progetto di piano territoriale della comunità sulla base di

questi indirizzi e criteri e lo adotta ai sensi dell'articolo 23.

I comuni sono tenuti ad adeguare i piani regolatori generali vigenti alle previsioni dei piani territoriali delle comunità mediante la procedura di approvazione prevista dall'articolo 32. L'adeguamento è effettuato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del piano territoriale della comunità.

In attesa dell'approvazione dei Piani territoriali della comunità e dell'adeguamento ad essi dei PRG, si applica la disciplina transitoria prevista dall'articolo 148. In particolare il comma 4 prevede che "Fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991. In sede di approvazione di queste varianti la Provincia verifica la coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità eventualmente adottato." Si sottolinea quindi che fino alla data di approvazione dei PTC non saranno ammesse revisioni dei piani regolatori generali vigenti.

Le varianti ai PRG ammesse in via transitoria saranno approvate tenendo conto della modifica alle procedure di approvazione delle varianti medesime prevista dal comma 5 dell'articolo 148. Questa disposizione è finalizzata ad accelerare e semplificare le procedure di approvazione delle varianti ai PRG previste dalla L.P. n. 22 del 1991 mediante la sostituzione del parere della Commissione urbanistica provinciale - obbligatorio per tutte le varianti diverse da quelle per opere pubbliche - con quello del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. Sono fatti salvi i casi ritenuti di particolare rilevanza dal Servizio medesimo per i quali il Servizio potrà devolvere la valutazione della variante alla CUP.

Per quanto riguarda il regime transitorio di efficacia delle disposizioni contenute nella legge provinciale n. 1 del 2008, l'articolo 150 subordina comunque l'efficacia delle disposizioni dalla stessa recate alla emanazione, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, di uno o più regolamenti che stabiliscono altresì la data di abrogazione delle disposizioni previgenti. Il comma 3 del medesimo articolo 150 dispone altresì che "Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge provinciale n. 22 del 1991 e le relative disposizioni regolamentari o deliberazioni di attuazione, in quanto compatibili con questa legge.", mentre il comma 4 del citato articolo 150 prevede che "Le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione, rinviano a regolamenti o deliberazioni si applicano a decorrere dalla data stabilita da questi regolamenti o da queste deliberazioni."

Tenuto conto del regime transitorio delineato dagli articoli sopra citati, fino alla piena attuazione della nuova legge conseguente all'approvazione delle disposizioni attuative e all'abrogazione delle corrispondenti norme della l.p.

n. 22 del 1991, che potrà avvenire anche per stralci e per specifiche materie in relazione all'urgenza della loro applicazione, continueranno ad applicarsi le disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni integrate da nuove norme della L.P. n. 1 del 2008 che non richiedono disposizioni di attuazione, secondo il seguente schema riepilogativo concernente le condizioni di efficacia delle norme della nuova legge:

- 1 = NUOVE NORME DIRETTAMENTE APPLICABILI, anche in assenza di disposizioni regolamentari o amministrative a carattere attuativo;*
- 2 = NORME CHE RIPRODUCONO DISPOSIZIONI DELLA l.p. n. 22 del 1991: in tal caso continuano ad applicarsi le disposizioni della l.p. n. 22 del 1991 e le relative disposizioni attuative fino alla espressa abrogazione delle stesse con regolamento;*
- 3 = NORME NON IMMEDIATAMENTE APPLICABILI, in quanto richiedono disposizioni regolamentari o amministrative a carattere attuativo ai sensi della l.p. n. 1 del 2008; in ogni caso continuano ad applicarsi eventuali disposizioni equivalenti stabilite dalla l.p. n. 22 del 1991 o da altre disposizioni legislative settoriali.*
- 4 = NUOVE NORME DIRETTAMENTE APPLICABILI AD INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA l.p. n. 22 del 1991, anche in via transitoria. Tali norme non richiedono disposizioni attuative a carattere regolamentare o amministrativo; le disposizioni della l.p. n. 22 del 1991 integrate da queste nuove norme continuano a trovare applicazione fino alla loro espressa abrogazione da parte del regolamento;*
- 5 = NUOVE NORME APPLICABILI CON L'ENTRATA IN VIGORE DEI PIANI TERRITORIALI DELLE COMUNITÀ.*

In allegato alla presente circolare si trasmette una Tabella riepilogativa riportante, in forma sintetica, per ciascun articolo della nuova legge provinciale n. 1 del 2008 i criteri applicativi sopra riportati (Allegato 2).

Nella pagina web del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio è riportato inoltre un testo di raffronto fra la legge provinciale n. 1 del 2008 e la legge provinciale n. 22 del 1991 nel quale sono segnalate in grigio le norme delle due leggi che trovano applicazione in questa fase; in corrispondenza di ciascuna norma è riportato il codice della legenda della Tabella riepilogativa sull'applicabilità delle disposizioni della l.p. n. 1 del 2008 sopra citata.

I contenuti fondamentali e le novità più rilevanti della nuova legge urbanistica sono riportate nella sintesi allegata alla presente nota (Allegato 1).

Con successive circolari ci si riserva di fornire ulteriori indicazioni per la prima applicazione della legge, anche in esito all'emanazione delle prime disposizioni attuative. Rimane fermo che a regime le predette disposizioni attuative saranno riunite in un unico regolamento organico.

Legge provinciale 4 marzo 2008, n.1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)

Sintesi delle novità più rilevanti

In stretta connessione con la revisione del Piano urbanistico provinciale, dopo circa quarant'anni dalla prima stesura del Piano ed a vent'anni dall'approvazione di quello in vigore, **la revisione della legge urbanistica provinciale**, a distanza di sedici anni dall'entrata in vigore dell'attuale legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ha costituito uno degli impegni prioritari dell'Amministrazione provinciale nella XIII Legislatura.

La nuova legge urbanistica ed il nuovo PUP ridisegnano gli strumenti di governo del territorio nell'ottica del **protagonismo responsabile delle comunità** nella proiezione territoriale di obiettivi di sviluppo equilibrato e sostenibile in sintonia con la **riforma istituzionale** approvata con legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Con quest'ultima legge, infatti, la Provincia autonoma di Trento ha delineato il nuovo assetto dei rapporti istituzionali attraverso un significativo trasferimento di funzioni della Provincia e dei comprensori ai comuni, in gran parte per il tramite delle comunità di valle – nuovi enti pubblici locali, a base associativa, che sostituiscono i comprensori, costituiti tra i comuni appartenenti a un medesimo territorio - rispondendo all'obiettivo di valorizzare le peculiarità storiche, economiche e culturali locali e insieme assicurare il principio di adeguatezza ed efficacia dell'azione amministrativa.

La nuova legge urbanistica mantiene la struttura di **“testo unico”** che caratterizza la legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991, n. 22, apprezzato dagli operatori di settore, contenente non solo la disciplina del nuovo sistema di pianificazione urbanistica, ma anche la disciplina della tutela del paesaggio e quella dell'edilizia, in considerazione della competenza legislativa esclusiva della Provincia in tutte le predette materie.

In coerenza la riforma istituzionale e con la revisione del PUP, il Titolo II della nuova legge urbanistica ridefinisce

quindi il **sistema della pianificazione territoriale** su tre livelli:

- il Piano urbanistico provinciale (PUP);
- il Piano territoriale della comunità (PTC);
- il Piano regolatore generale (PRG) ed i Piani dei parchi provinciali.

Il Piano urbanistico provinciale si configura, nella nuova cornice istituzionale, come strumento generale di coordinamento territoriale e di disciplina delle invarianti, componenti del territorio a carattere permanente, nonché delle reti ambientali e infrastrutturali; i piani urbanistici di livello intermedio assumono competenze definite alla scala di area vasta, corrispondente al territorio delle comunità previste dalla legge di riforma istituzionale.

In questo senso il risultato è quello di:

- spostare sul territorio, dalla dimensione provinciale al livello intermedio delle comunità locali, definito nell'ottica della sussidiarietà responsabile, una parte importante delle decisioni relative all'organizzazione del territorio e all'uso razionale delle risorse, fatta salva la disciplina degli elementi permanenti e delle reti ambientali e infrastrutturali generali che rimangono invece inquadrati nel PUP;
- assumere a livello locale e intermedio, nel Piano territoriale della comunità, quelle responsabilità sovra-comunali che superano il livello di competenza dei singoli comuni o che comunque presuppongono una verifica territoriale più ampia e l'esercizio di funzioni di ordine strategico a livello di ambito;
- rafforzare in capo ai comuni le attuali competenze, raccordandole al nuovo sistema istituzionale e dotandole di strumenti innovativi nell'ottica di una efficiente autonomia gestionale.

L'accordo di programma quadro di cui all'articolo 22 che precede la formazione del piano territoriale della comunità - destinato a coniugare e tradurre nel sistema locale territoriale gli obiettivi dello sviluppo economico delineati attraverso gli strumenti previsti dalla legge di riforma istituzionale - è finalizzato ad esprimere le linee strategiche di governo del territorio da parte delle comunità e i criteri di attuazione dei programmi e dei progetti. Esso costituisce la chiave dell'azione integrata, alla quale partecipano le comunità e comuni, ivi compresi i soggetti pubblici e privati che rappresentino significativi interessi di natura socio-economica o ambientale, nonché la Provincia con funzioni di supporto mediante la messa a disposizione dei dati conoscitivi del Sistema informativo ambiente e territorio.

In connessione all'articolazione del nuovo quadro della pianificazione è prevista la riconfigurazione delle **commissioni competenti in materia di urbanistica e paesaggio**. A livello provinciale l'articolo 7 prevede l'istituzione di un'unica commissione con il compito fondamentale di

valutare i piani territoriali delle comunità. A livello locale l'articolo 8 prevede l'istituzione presso ogni comunità di una commissione alla quale sono attribuite gran parte delle competenze in materia di paesaggio e, soprattutto, la valutazione di coerenza dei piani regolatori comunali ai piani territoriali delle comunità. In tal modo si intendono **semplificare le procedure di approvazione dei piani regolatori**, riducendone notevolmente i tempi considerato che l'esame centralizzato da parte della CUP o del Servizio Urbanistica della Provincia sarà sostituito da sedici organismi periferici competenti per territorio.

Altro tema fondamentale della nuova normativa urbanistica riguarda il rilancio del sistema informativo territoriale e ambientale (SIAT) che, ai sensi dell'articolo 9, assume un ruolo strategico e fondamentale a supporto della formazione degli strumenti di pianificazione provinciale e locale e del relativo monitoraggio sullo stato di attuazione e sugli effetti prodotti dalla pianificazione stessa attraverso il metodo dell'autovalutazione.

Un elemento particolarmente innovativo è costituito dall'attribuzione ai comuni della facoltà di introdurre nei piani regolatori generali **un limite temporale all'utilizzazione delle nuove aree destinate ad insediamenti**; la nuova disposizione, contenuta nel comma 2 dell'articolo 52, prevede infatti la decadenza automatica della previsione urbanistica in seguito al decorso del termine stabilito dal PRG qualora non siano stati presentati i piani attuativi eventualmente necessari ovvero non siano stati richiesti i titoli edilizi. Questa disposizione si propone di disincentivare il mancato utilizzo, oltre tempi ragionevoli, della possibilità edificatoria delle aree, che in tal modo potranno essere destinate a rispondere in modo reale, tempestivo e quindi efficace alle vere esigenze residenziali della comunità.

Altra parte innovativa della nuova legge urbanistica è rappresentata dalla disciplina in materia di **edilizia sostenibile**, nella duplice articolazione della certificazione energetica e della certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui al Titolo IV. Questa parte della legge ha, tra gli altri, come obiettivi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento della qualità e delle prestazioni ambientali dei fabbricati, ad esempio con l'uso di materiali ecocompatibili, l'impiego di energie rinnovabili, il contenimento dei consumi idrici. Oltre ad introdurre norme in materia di edilizia sostenibile, il Titolo IV prevede al Capo III l'istituzione del **"libretto del fabbricato"**, che si configura come una "carta di identità" dell'edificio, attraverso la raccolta e la certificazione di tutti i dati riguardanti l'immobile sotto il profilo strutturale, della sicurezza e degli interventi edilizi effettuati. Ciò costituirà un importante strumento per la valutazione della qualità dell'edificio, anche ai fini della sua commercializzazione.

Fra le parti innovative della nuova legge urbanistica spiccano le disposizioni finalizzate allo **snellimento delle procedure di cui al Titolo VII**. Tra queste si segnala in particolare l'estensione dei meccanismi procedurali, già collaudati con la valutazione di impatto ambientale, che consentirà al cittadino di accedere alla V.I.A. stessa con un progetto di massima e di uscirne con un progetto definitivo, corredato da tutte le autorizzazioni provinciali necessarie per l'ottenimento della concessione edilizia, secondo le modalità proprie di uno sportello unico.

La legge riprende altresì alcune disposizioni di riforma anticipate all'inizio della legislatura con le leggi provinciali n. 10 del 2004 e n. 16 del 2005. In particolare sono stati riformati gli **strumenti abilitativi edilizi**, prevedendo al Capo II del Titolo V, in analogia a quanto stabilito dal Testo unico dell'edilizia, che solo i nuovi interventi edilizi di particolare rilevanza richiedono il rilascio della concessione edilizia, mentre gli altri interventi sono soggetti alla presentazione della DIA.

Sono stati introdotti altresì strumenti più efficaci per il reperimento degli spazi di parcheggio nelle aree del centro storico e degli insediamenti consolidati (articolo 59), forme di maggiore controllo sull'utilizzo non speculativo delle aree destinate a insediamenti produttivi (articolo 104) e un'ulteriore semplificazione delle procedure di rilascio delle concessioni edilizie in deroga, per opere pubbliche e di interesse pubblico, mediante l'attribuzione ai comuni della competenza esclusiva al rilascio dei provvedimenti sulla base di criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale (Capo IV del Titolo V).

Ancora più significativi ed innovativi sono gli istituti ripresi dalla recente legge provinciale n. 16 del 2005, quali la **perequazione e compensazione urbanistica**, le norme di raccordo con la riforma in materia di politica della casa, di cui alla coeva legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, nonché il tema delle **residenze per il tempo libero e vacanze**. In questo senso l'innovativa disciplina urbanistica della casa si inserisce nelle politiche di decentramento dei servizi e degli investimenti provinciali, orientati al mantenimento della popolazione in montagna e a limitare gli interventi speculativi che hanno avuto l'effetto di moltiplicare la diffusione di seconde case oltre limiti accettabili sotto il profilo urbanistico e paesaggistico-ambientale. Le nuove disposizioni del comma 3 dell'articolo 57 hanno introdotto la possibilità da parte dei piani territoriali delle comunità di prescindere, in determinate aree, dal limite del 50 per cento per i cambi d'uso di edifici esistenti non residenziale in case per vacanze ai fini dell'attuazione di programmi di sviluppo socio-economico sostenibile e per la salvaguardia dell'identità locale.

Applicabilità delle disposizioni della L.P. 4 marzo 2008, n. 1

Legenda:

- 1 = NUOVE NORME DIRETTAMENTE APPLICABILI, anche in assenza di disposizioni regolamentari o amministrative a carattere attuativo;
- 2 = NORME CHE RIPRODUCONO DISPOSIZIONI DELLA L.P. N. 22 DEL 1991: in tal caso continuano ad applicarsi le disposizioni della l.p. n. 22 del 1991 e le relative disposizioni attuative fino alla espressa abrogazione delle stesse con regolamento;
- 3 = NORME NON IMMEDIATAMENTE APPLICABILI, in quanto richiedono disposizioni regolamentari o amministrative a carattere attuativo ai sensi della l.p. n. 1 del 2008; in ogni caso continuano ad applicarsi eventuali disposizioni equivalenti stabilite dalla l.p. n. 22 del 1991 o da altre disposizioni legislative settoriali.
- 4 = NUOVE NORME DIRETTAMENTE APPLICABILI AD INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA L.P. N. 22 DEL 1991, anche in via transitoria. Tali norme non richiedono disposizioni attuative a carattere regolamentare o amministrativo; le disposizioni della l.p. n. 22 del 1991 integrate da queste nuove norme continuano a trovare applicazione fino alla loro espressa abrogazione da parte del regolamento;
- 5 = NUOVE NORME APPLICABILI CON L'ENTRATA IN VIGORE DEI PIANI TERRITORIALI DELLE COMUNITÀ.

ARTICOLO	RUBRICA	LEGENDA	NOTE
Titolo I	Disposizioni generali		
Capo I	Oggetto e finalità		
Art. 1	Oggetto della legge	1	
Art. 2	Finalità della legge	1	
Titolo II	La pianificazione territoriale		
Capo I	Strumenti di pianificazione e flessibilità del sistema		
Art. 3	Sistema della pianificazione territoriale	1	
Art. 4	Flessibilità del sistema di pianificazione territoriale	1	
Art. 5	Partecipazione alle scelte pianificatorie	1	
Capo II	Autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale		
Art. 6	Autovalutazione dei piani	3	
Capo III	Organi e strutture per il governo del territorio		
Art. 7	Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio	3	
Art. 8	Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità	3	
Art. 9	Sistema informativo ambientale e territoriale	3	
Capo IV	Piano urbanistico provinciale		Le disposizioni del Capo IV sostanziano i contenuti del nuovo PUP e, in quanto coerenti con esso, trovano immediata applicazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 149 per l'approvazione del PUP adottato ed in particolare le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 concernenti gli atti di indirizzo adottabili da parte del Consiglio provinciale.
Art. 10	Obiettivi del piano urbanistico provinciale	1	
Art. 11	Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale	1	
Art. 12	Inquadramento strutturale e invarianti	1	
Art. 13	Carta del paesaggio	1	
Art. 14	Carta di sintesi della pericolosità	3	
Art. 15	Flessibilità del piano urbanistico provinciale	1	
Art. 16	Documento preliminare	1	
Art. 17	Adozione del progetto di piano urbanistico provinciale	1	
Art. 18	Approvazione del piano urbanistico provinciale e relazioni al Consiglio provinciale	1	
Art. 19	Salvaguardia del piano urbanistico provinciale	1	
Art. 20	Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale	1	Si vedano tuttavia le norme applicabili in via transitoria ed in particolare gli articoli 148 e 150.
Capo V	Piano territoriale della comunità		Le disposizioni del Capo V per i PTC si applicano tenuto conto delle norme transitorie di cui all'art. 148
Art. 21	Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità	1	
Art. 22	Accordo quadro di programma	1	
Art. 23	Adozione del piano territoriale della comunità	1	

ARTICOLO	RUBRICA	LEGENDA	NOTE
Art.24	Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità	1	
Art.25	Varianti al piano territoriale della comunità	1	
Art.26	Rettifica delle previsioni del piano territoriale della comunità	1	
Art.27	Salvaguardia del piano territoriale della comunità	1	
Art.28	Adeguamento dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali	5	
Capo VI	Piano regolatore generale		Le disposizioni di questo Capo si applicano dopo l'entrata in vigore del PTC, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 148 e 150.
Art.29	Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale	5	
Art.30	Accordi tra soggetti pubblici e privati	5	
Art.31	Adozione del piano regolatore generale	5	
Art.32	Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale	5 2 e 4	La disciplina in materia di approvazione dei PRG si applica compatibilmente con la disciplina del PUP e le norme transitorie di cui all'art. 148, comma 4. Tali norme ammettono, fino all'entrata in vigore dei PTC, solo varianti ed <u>escludono quindi le revisioni.</u>
Art.33	Varianti al piano regolatore generale	5 2 e 4	Per le varianti ai PRG si applica in via transitoria l'art. 148, comma 5, della l.p. n. 1/2008.
Art.34	Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale	5	
Art.35 Comma 3	Salvaguardia del piano regolatore generale	2 4	Il comma 3 trova immediata applicazione, ad integrazione dell'art. 64 della l.p. n. 22/1991.
Capo VII	Regolamento edilizio comunale		
Art.36	Contenuti del regolamento edilizio comunale	3	
Capo VIII	Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n.11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), in materia di pianificazione		
Art.37, commi 1,2 e 4 Comma 3 Comma 5	Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in materia di pianificazione	1 4 3	Il comma 3, che richiede il parere della CUP per i Piani dei parchi provinciali e relative varianti trova immediata applicazione. Ne consegue che tutte le varianti ai piani dei parchi richiedono ora tale parere.
Capo IX	Attuazione della pianificazione urbanistica		
Sezione I	Disposizioni comuni		
Art.38 Commi 4 e 5	Disposizioni generali	2 4	I commi 4 e 5 trovano immediata applicazione ad integrazione della disciplina stabilita dall'art. 43 della l.p. n. 22/1991.
Art.39	Comparti edificatori	2	
Art.40	Limiti alle variazioni di piano	2	
Art.41	Contenuti dei piani attuativi d'iniziativa pubblica e di quelli d'iniziativa privata	3	
Sezione II	Piani d'iniziativa privata		
Art.42 Comma 3	Oggetto dei piani	2 4	Il comma 3 trova immediata applicazione ad integrazione della disciplina stabilita dall'art. 53 della l.p. n. 22/1991.
Art.43	Piano guida	2	
Art.44 Comma 2	Formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata	2 4	Il comma 2 è direttamente applicabile quale norma integrativa della l.p. n. 22/1991
Sezione III	Piani d'iniziativa pubblica		
Art.45 Comma 1, lett. c)	Piano attuativo d'iniziativa pubblica	2 e 4	La lettera c) del comma 1 è direttamente applicabile quale norma integrativa della l.p. n. 22/1991
Art.46	Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica	2	
Art.47	Espropriazioni a fini di edilizia abitativa	2 e 4	Le disposizioni concernenti ITEA s.p.a sono direttamente applicabili quali norme integrative dell'art. 74 della l.p. n. 22/1991.
Art.48	Espropriazioni per il recupero degli insediamenti storici	2 e 4	Le disposizioni concernenti ITEA s.p.a sono direttamente applicabili quali norme integrative dell'art. 52 della l.p. n. 22/1991.
Art.49	Espropriazioni per insediamenti produttivi	2	
Art.50	Piano di lottizzazione d'ufficio	2	
Sezione IV	Piani d'iniziativa mista pubblico privata		

ARTICOLO	RUBRICA	LEGENDA	NOTE
Art.51 Comma 4	Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico privata	2 4	Il secondo periodo del comma 4 è direttamente applicabile quale norma integrativa dell'articolo 56 bis della l.p. 22/1991
Capo X	Durata ed effetti degli strumenti di pianificazione territoriale		
Art.52 Commi 2, 6, 7, esclusa la lett. d), Comma 7, lett. d)	Durata ed effetti dei piani	2 4 3	I commi indicati sono direttamente applicabili quali norme integrative dell'art. 67 della l.p. n. 22/1991.
Capo XI	Disposizioni particolari per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale		
Art.53 Comma 8	Perequazione urbanistica	2 4	Il comma 8 per la perequazione semplificata è direttamente applicabile quale norma integrativa dell'articolo 18 bis della l.p. 22/1991.
Art.54	Strumenti di attuazione della perequazione	2	
Art.55	Compensazione urbanistica	2	
Art.56 Comma 6	Disposizioni in materia di edilizia abitativa	2 4	Il comma 6 è direttamente applicabile quale norma integrativa dell'articolo 18 quinquies della l.p. n. 22/1991.
Art.57 Ultimo periodo comma 3 e comma 12	Disciplina degli alloggi destinati a residenza	2 4	Le disposizioni richiamate sono direttamente applicabili quali norme integrative dell'art. 18 sexies della l.p. n. 22/1991.
Art.58	Standard urbanistici	3	
Art.59	Spazi per parcheggio	3	
Art.60	Tutela degli insediamenti storici	2	
Art.61	Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente	2	
Art.62	Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura	3	L'applicazione dell'articolo è subordinata all'entrata in vigore del nuovo PUP ed in particolare degli articoli 37 e 38 delle relative norme di attuazione. Si evidenzia il regime di salvaguardia riguardante le aree agricole previsto dall'art. 48, commi 4 e 5, delle norme di attuazione del PUP.
Art.63	Tutela degli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene	2	
Art.64	Distanze di rispetto stradali e ferroviarie	3	
Art.65	Apertura di strade in zone agricole o silvo pastorali	1	
Art.66 Comma 3 Comma 4	Fasce di rispetto cimiteriale	1 3 4	Il comma 4 è direttamente applicabile quale norma integrativa dell'articolo 75, comma 4 della l.p. n. 10/1998
Titolo III	La tutela del paesaggio		Il nuovo sistema di gestione delle autorizzazioni paesaggistiche si completerà con la formazione delle comunità. Si evidenzia il regime transitorio stabilito dall'art. 148, commi 6 e 7.
Capo I	Disposizioni generali		
Art.67	Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio	1	
Art.68	Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica	3	
Art.69	Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi	3	
Art.70	Caratteristiche e validità dell'autorizzazione paesaggistica	3	
Capo II	Organi competenti e disposizioni procedurali		
Art.71	Autorizzazioni per opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia	3	
Art.72	Autorizzazioni per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale	3	
Art.73	Autorizzazioni di competenza della CUP	3	
Art.74	Autorizzazioni di competenza della CPC	3	
Art.75	Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni	3	
Art.76	Annullamento di autorizzazioni e ricorsi	3	

ARTICOLO	RUBRICA	LEGENDA	NOTE
Art.77	Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)	3	
Art.78	Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio	2	
Art.79	Censimento dei locali storici	3	
Art.80	Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica	2	
Titolo IV	Disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato		
Capo I	Disposizioni generali		
Art.81	Finalità	1	
Art.82	Formazione e informazione	1	
Capo II	Disposizioni in materia di edilizia sostenibile	3	
Art.83	Ambito di applicazione	3	
Art.84	Prestazione e certificazione energetica degli edifici	3	
Art.85	Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici	3	
Art.86	Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile	3	
Comma 2		1	Il comma 2 è direttamente applicabile. I comuni possono provvedere subito con varianti ai PRG
Art.87	Criteri di selezione dei materiali da costruzione	3	
Art.88	Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati	3	
Art.89	Regolamento di attuazione	3	
Art.90	Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali	3	
Art.91	Vigilanza sull'attività di certificazione	3	
Capo III	Libretto del fabbricato		
Art.92	Finalità e oggetto	3	
Art.93	Definizioni	3	
Art.94	Contenuti del libretto del fabbricato	3	
Art.95	Regolamento di attuazione	3	
Art.96	Sanzioni	3	
Titolo V	Disposizioni in materia di titoli abilitativi		
Capo I	Disposizioni generali		
Art.97	Disciplina degli interventi sul territorio	3	
Art.98	Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico	3	
Art.99	Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti	2	
Capo II	Concessione e denuncia d'inizio di attività		
Sezione I	Concessione edilizia		
Art.100	Interventi soggetti a concessione	3	
Art.101	Presentazione della domanda di concessione	2	
Art.102	Rilascio della concessione	3	
Art.103	Caratteristiche e validità della concessione	2	
Art.104	Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la presentazione della denuncia d'inizio di attività	2	L'applicazione del comma 6 è subordinata all'entrata in vigore del nuovo PUP ed in particolare dell'art. 48, comma 16, delle relative norme di attuazione.
Comma 6		3	
Sezione II	Denuncia d'inizio di attività		
Art.105	Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività	3	
Art.106	Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività	3	
Art.107	Varianti in corso d'opera soggette a denuncia d'inizio di attività	3	
Capo III	Opere pubbliche e linee elettriche		

ARTICOLO	RUBRICA	LEGENDA	NOTE
Art.108	Opere pubbliche di competenza dello Stato	3	
Art.109	Opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e di altri enti territoriali	3	
Art.110	Opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni	3	
Art.111	Linee elettriche	2	
Capo IV	Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche		
Art.112	Esercizio dei poteri di deroga	3	
Art.113	Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali in deroga	3	
Art.114 Comma 5	Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione	3 4	il comma 5 è direttamente applicabile quale norma integrativa dell'articolo 105 della l.p. n. 22/1991.
Capo V	Contributi e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi		
Art.115	Contributo di concessione	3	
Art.116 lettera d) del comma 1	Casi di riduzione del contributo di concessione	2 4	La disposizione richiamata è direttamente applicabile quale norma integrativa dell'art. 109 della l.p. n. 22/1991.
Art.117 comma 1, lett. a), n. 1), e lett. e) nonchè comma 3	Esenzione dal contributo di concessione	2 4	Le disposizioni richiamate sono direttamente applicabili quali norme integrative dell'art. 111 della l.p. n. 22/1991.
Art.118	Edilizia convenzionata	1	L'articolo è direttamente applicabile quale norma che prevede strumenti sostanzialmente diversi non compatibili con la disciplina corrispondente dell'art. 111 bis della l.p. n. 22/1991.
Art.119	Destinazione dei proventi delle concessioni	2	
Titolo VI	Obblighi particolari, vigilanza e sanzioni		
Capo I	Obblighi particolari		
Art.120	Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio	2	
Art.121 Commi 3, ultimo periodo, 4 e 5	Interventi d'emergenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici	2 4	I commi 3, ultimo periodo, 4 e 5 sono direttamente applicabili quali norme integrative dell'art. 72 bis della l.p. 22/1991. Si precisa che il comma 5 è applicabile a tutte le fattispecie previste dal comma 4 (crolli e demolizioni parziali o totali già avvenuti).
Art.122	Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti	2	
Capo II	Vigilanza		
Art.123 Comma 3	Vigilanza sull'attività edilizia	2 4	L'ultimo periodo del comma 3 è direttamente applicabile quale norma integrativa dell'articolo 117 della l.p. n. 22/1991.
Art.124	Accesso alla proprietà privata	2	
Art.125	Ordinanza di sospensione	2	
Art.126	Effetti dell'ordinanza di sospensione	2	
Art.127	Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista	2	
Capo III	Costruzioni abusive e sanzioni		
Art.128	Definizione delle costruzioni abusive	2	
Art.129	Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione	2	
Art.130	Lottizzazioni abusive	2	
Art.131 Comma 1, ultimo periodo, e comma 2	Determinazione del valore venale delle costruzioni	2 4	Le disposizioni richiamate sono direttamente applicabili quali norme integrative dell'art. 124 della l.p. n. 22/1991.
Art.132	Demolizione di opere e acquisizione gratuita	2	
Art.133	Coordinamento delle sanzioni pecuniarie	2	

ARTICOLO	RUBRICA	LEGENDA	NOTE
Art.134	Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio di attività	3	
Art.135 Comma 7	Concessione in sanatoria	2 4	Il comma 7 ed in particolare le relative sanzioni sono direttamente applicabili quali norme integrative dell'art. 129 della l.p. n. 22/1991.
Art. 136	Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni	2	
Art.137	Sanzioni a tutela del paesaggio	2	
Art.138	Sanzioni a tutela del paesaggio per l'apposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari non autorizzati	3	
Capo IV	Poteri d'intervento della Provincia		
Art.139	Annullamento di provvedimenti	2	
Art.140	Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale	2	
Titolo VII	Snellimento delle procedure, disposizioni transitorie e finali		
Capo I	Snellimento delle procedure in materia di valutazione d'impatto ambientale e di realizzazione di opere pubbliche		
Art.141	Ambito di applicazione	3	
Art.142	Procedimento per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale	3	
Art.143	Procedimento per opere pubbliche di competenza della Provincia	3	
Art.144	Conformità urbanistica	3	
Art.145	Opere degli enti locali e d'interesse statale	3	
Capo II	Disposizioni transitorie e finali		
Art.146	Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)	1	
Art.147	Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio	1	
Art.148	Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali	1	
Art.149	Altre disposizioni transitorie	1	
Art.150	Disposizioni attuative e abrogative	1	
Art.151	Modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dell'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di opere pubbliche, e connesse disposizioni organizzative e transitorie	1	
Art.152	Sostituzione dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo al piano generale degli interventi per la viabilità	1	
Art.153	Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)	1	
Art.154	Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione	1	
Art.155	Modificazioni dell'articolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)	1	
Art.156	Disposizioni finanziarie	1	
Tabella A	Riferimento delle spese (articolo 156)		

(testo corretto in data 27 marzo 2008)

CIRCOLARE PAT N. 4740/08-13-I-PGM del 15 maggio 2008

**L.P. 4 marzo 2008,
n. 1 (Pianificazione
urbanistica e
governo del
territorio),
articolo 148.
Disciplina
transitoria per la
predisposizione
e approvazione
degli strumenti
urbanistici
comunali in attesa
dell'approvazione
dei Piani territoriali
della comunità e
dell'adeguamento a
essi dei PRG.**

La nuova legge urbanistica – L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) – delinea il rinnovato sistema di pianificazione territoriale articolato su tre livelli istituzionali, in sintonia con la legge di riforma istituzionale approvata nel 2006.

Il Piano urbanistico provinciale, approvato dal Consiglio provinciale l'8 maggio 2008 ed in corso di promulgazione, risponde peraltro a questa impostazione, prefigurando il quadro di riferimento per la programmazione delle politiche

di sviluppo e per l'esercizio delle competenze assegnate ai territori dalla legge di riforma istituzionale.

Con l'entrata in vigore della legge urbanistica in data 26 marzo 2008 viene pertanto introdotto il nuovo regime, la cui disciplina transitoria prevista dall'articolo 148 definisce le modalità di predisposizione e approvazione degli strumenti urbanistici comunali in attesa dell'approvazione dei Piani territoriali della comunità e dell'adeguamento a essi dei PRG.

In quest'ottica, l'articolo 148, comma 4, stabilisce che “fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali”.

La norma transitoria in questione è finalizzata ad evitare che le amministrazioni comunali effettuino scelte urbanistiche di carattere strategico riguardanti temi attribuiti dalla nuova legge urbanistica e dal nuovo PUP al livello di pianificazione intermedio della comunità.

Non a caso la l.p. n. 1 del 2008 non prevede più la distinzione fra revisioni e varianti ai PRG ed ha soppresso le norme sul documento preliminare.

Ne consegue che le revisioni già avviate alla data di entrata in vigore della l.p. n. 1 del 2008 possono continuare il loro iter, secondo le procedure previste dal citato articolo 148, comma 4, della legge medesima, a condizione che siano denominate varianti del PRG e quindi, non contengano previsioni di carattere strategico di interesse sovracomunale attribuite alla comunità o alla Provincia, fatte salve eventuali localizzazioni di opere ed interventi previste da strumenti di programmazione settoriale.

Il provvedimento di adozione del piano dovrà quindi dare atto dell'iter iniziato ed eventualmente proseguito in vigenza delle disposizioni della l.p. n. 22 del 1991 riguardanti le revisioni ai PRG, dell'intervenuta l.p. n. 1 del 2008 e della relativa disciplina transitoria nonché della qualificazione del proposta di piano come variante, secondo quanto sopra precisato. I contenuti del documento preliminare, anche nel caso in cui sia già stato approvato, dovranno intendersi quali linee programmatiche e di indirizzo ai fini della predisposizione della variante.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio (tel. 0461/497010 – 497055) rimane a disposizione per eventuali verifiche preventive con i comuni interessati sui contenuti delle revisioni in corso di redazione, anche ai fini della predisposizione dei provvedimenti di adozione dei piani e delle successive procedure di approvazione.

**Nuove norme tecniche per le costruzioni:
direttive PAT (D.G.P. 1351/08)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE n. 1351 del 30 Maggio 2008**

**Prime direttive
per l'applicazione
del Decreto del
Ministero delle
Infrastrutture 14
gennaio 2008
“APPROVAZIONE
DELLE NUOVE
NORME TECNICHE
PER LE
COSTRUZIONI”**

[...omissis...]

Il relatore comunica:

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 (pubblicato sul suppl. ord. n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) sono state approvate le “Nuove norme tecniche per le costruzioni”. Il decreto è entrato in vigore il 5 marzo 2008. Le “Norme tecniche per le Costruzioni” definiscono le regole da seguire per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni, sia in zona sismica che in zona non sismica. Esse definiscono in particolare i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità; forniscono i criteri generali di sicurezza; precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto; definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere. Le opere e le componenti strutturali devono essere quindi progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto da queste norme.

Ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)” (pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. Parte II - Normativa tecnica per l'edilizia), in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e adottati di concerto con il Ministro per l'interno.

Il decreto ministeriale del 14/1/2008 costituisce la revisione del precedente decreto varato nel 2005 e si sostituisce ad esso.

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale del 14/01/2008 si chiude quindi una stagione di riforme, iniziata sostanzialmente con l'ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e che ha visto poi tutta una serie di proroghe e di sospensioni, riguardanti anche il primo testo coordinato approvato con il decreto ministeriale del 14/09/2005 e di fatto mai entrato in vigore pienamente per difficoltà operative.

Le nuove norme tecniche, quindi, pur suscettibili di futuri affinamenti, si presentano per la prima volta come un sistema completo, in linea con la normativa europea del settore (eurocodici strutturali).

In ordine alla nuova normativa recata dal decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è stata predisposta dalle strutture provinciali una apposita (prima) direttiva recante disposizioni operative utili in sede di prima applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, in attesa di più approfondite indicazioni che saranno fornite a breve dal Consiglio superiore dei

lavori pubblici con propria circolare esplicativa.

La direttiva di cui ora si propone l'approvazione sostituisce integralmente le precedenti direttive provinciali emesse in materia e di seguito elencate:

Delibera della Giunta provinciale n.2929 del 6 novembre 2003 “Attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003 n. 3274”,

Circolare n. 14/04/D327 del 08/01/2004 dell’Assessore alle opere pubbliche, protezione civile e autonomie locali “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, aggiornata ed integrata dalle seguenti:

Circolare Provinciale n. 1715/04/D327 del 19/05/2004 dell’Assessore alle opere pubbliche, protezione civile e autonomie locali,

Circolare Provinciale n. n. 3886/04/D327 del 23/11/2004 dell’Assessore alle opere pubbliche, protezione civile e autonomie locali;

Delibera della Giunta provinciale n. 1242 del 16 giugno 2006, Approvazione della direttiva recante “**Indicazioni in materia di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica**”, aggiornata ed integrata dalle seguenti:

Delibera della Giunta provinciale n. 860 del 20 aprile 2007, “**Proroga al 31 dicembre 2007 del termine finale del periodo transitorio per l’applicazione sul territorio provinciale delle nuove norme in materia di progettazione in zona sismica, approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 settembre 2005, già disposto con deliberazione n. 1242 del 16/06/2006**”,
Delibera della Giunta provinciale n. 27 dell’11 gennaio 2008, “**Direttiva per l’applicazione dopo l’1/1/2008 delle Norme tecniche per le costruzioni**”;

Le nuove norme tecniche recate dal decreto ministeriale 14/01/2008, su specifica richiesta delle Regioni (conferenza unificata Stato-Regioni del 20-12-07), non sono state rese obbligatorie fin da subito (fatte salve determinate categorie di opere) per consentire agli operatori del settore (pubbliche amministrazioni ma anche professionisti) di aggiornarsi rispetto ai contenuti estremamente innovativi introdotti dalle nuove norme.

In merito all’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni, infatti, è intervenuto l’art.20 della Legge 28 febbraio 2008, n. 31 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 - Supplemento ordinario n. 47), che disciplina il regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni. In particolare è previsto un periodo di tempo fino al 30 giugno 2009 in cui è consentito l’utilizzo alternativo anche delle disposizioni previgenti.

Peraltro, ai sensi del comma 4 del citato art. 20 della legge 248/2008, vengono escluse dal regime transitorio le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finali-

tà di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003. Il significato letterale di tale disposizione è chiaro ed univoco e non permetterebbe ulteriori interpretazioni. Se ne deduce, quindi, che sono escluse dalla disciplina transitoria solo le opere strategiche e rilevanti di competenza statale.

Al riguardo, la Conferenza delle Regioni, Commissione "Infrastrutture Mobilità e Governo del Territorio" Tavolo tecnico interregionale dell'8 aprile 2008, ha ritenuto che ciascuna Regione e Provincia autonoma, stante l'esigenza di una concreta sperimentazione con relativo monitoraggio della normativa approvata con decreto ministeriale del 14/01/08, possa valutare autonomamente l'opportunità di promuoverne l'applicazione, con idonee modalità organizzative, anche su edifici pubblici di competenza non statale e aperti al pubblico che rientrino tra le categorie individuate negli elenchi A e B dell'All. I del Decreto del Capo del D.P.C. del 21/10/2003. Ciò anche in coerenza con la proposta, già espressa a suo tempo in sede tecnica della Conferenza Unificata, di selezionare con modalità condivise "tra Stato e Regioni" opere ed edifici su cui applicare subito le nuove norme tecniche per le costruzioni.

Per le motivazioni anzidette, ritenendo quindi opportuno favorire una più diffusa e tempestiva applicazione delle nuove norme tecniche a cominciare dai settori in cui l'ente pubblico può esercitare più facilmente un'attività di verifica dell'impatto delle medesime norme, si propone di ricomprendere nella esclusione dalla disciplina derogatoria concernente il periodo transitorio - oltre alle opere strategiche e rilevanti di competenza statale - anche opere strategiche e rilevanti di interesse provinciale ed in particolare:

- di amministrazioni aggiudicatrici pubbliche di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 della legge provinciale n. 26 del 1993 (Provincia / comuni / comprensori / altri enti, aziende, agenzie ed organismi pubblici strumentali o funzionali dei predetti enti pubblici locali);
- di privati, qualora l'opera preveda lavori in appalto di importo superiore alla soglia comunitaria e sia sovvenzionata in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al punto precedente.

Con la citata direttiva, ora in approvazione, vengono fornite disposizioni in ordine ai seguenti argomenti, in coerenza per quanto possibile con le precedenti direttive provinciali:

- **periodo transitorio** (intercorrente dal 5 marzo 2008 al 30 giugno 2009);
- **esclusioni dal periodo transitorio** (relativamente ad opere strategiche e rilevanti di competenza statale nonché di interesse provinciale);
- **nuova classificazione delle opere** (con specifico rife-

rimento alle classi d'uso III e IV e con trasposizione delle vecchie opere strategiche e rilevanti nelle predette classi d'uso);

- **disciplina per gli interventi in corso** (con specificazione della possibilità di applicazione delle normative utilizzate in sede di progettazione fino al collaudo dell'opera);
- **zonizzazione;**
- **disposizioni per l'applicazione della normativa previgente durante il periodo transitorio;**
- **modalità di applicazione delle nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;**
- **procedure di deposito dei progetti** (con chiarimenti circa la precedente direttiva provinciale del gennaio 2008);
- **verifiche tecniche sugli edifici esistenti** (per le quali il termine ultimo è stato spostato al 31 dicembre 2010);
- **riferimenti e contatti** (per i quali la Provincia Autonoma di Trento disporrà a breve di un apposito spazio web, nel contesto del proprio sito Internet www.provincia.tn.it, utilizzabile anche per la proposizione di domande in ordine all'applicazione delle nuove norme tecniche).

In ordine al contenuto della direttiva in approvazione con il presente provvedimento si è espresso favorevolmente il Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile con parere n. 42/08 del 13 maggio 2008.

Si rileva l'utilità di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in permessa;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare l'elaborato denominato "Prima direttiva per l'applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 in materia di nuove norme tecniche per le costruzioni" del maggio 2008, allegato alla presente deliberazione come parte integrante;
2. di disporre che la direttiva di cui al punto 1. sostituisce gli atti provinciali precedentemente adottati in materia;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento a titolo conoscitivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio provinciale.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Protezione Civile e tutela del Territorio e Dipartimento Lavori Pubblici, Trasporti e Reti

Prima direttiva per l'applicazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - 14 gennaio 2008 in materia di nuove norme tecniche per le costruzioni

Maggio 2008

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 (pubblicato sul suppl. ord. n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) sono state approvate le "Nuove norme tecniche per le costruzioni".

Il decreto è entrato in vigore il 5 marzo 2008.

Le "Norme tecniche per le Costruzioni" (di seguito anche NTC) definiscono le regole da seguire per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni, sia in zona sismica che in zona non sismica. Esse definiscono in particolare i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità; forniscono i criteri generali di sicurezza; precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto; definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere. Le opere e le componenti strutturali devono essere quindi progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto da queste norme.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)". (pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. Parte II - Normativa tecnica per l'edilizia), in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e adottati di concerto con il Ministro per l'interno.

Il decreto ministeriale del 14/1/2008 costituisce la revisione del precedente decreto varato nel 2005 e si sostituisce ad esso.

In merito all'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni, si cita la Legge 28 febbraio 2008, n. 31 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 - Supplemento ordinario n. 47), che così recita all'art. 20: «Art. 20. - (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni). - 1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.

2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

le n. 127 del 1° giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.

3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.
7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese».

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale del 14/01/2008 si chiude una stagione di riforme, iniziata sostanzialmente con l'ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" e che ha visto poi tutta

una serie di proroghe e di sospensioni, riguardanti anche il primo testo coordinato approvato con il decreto ministeriale del 14/09/2005 e di fatto mai entrato in vigore pienamente per difficoltà operative.

Le nuove norme tecniche, quindi, pur suscettibili di futuri affinamenti, si presentano per la prima volta come un sistema completo, in linea con la normativa europea del settore (eurocodici strutturali).

Tuttavia, le nuove norme tecniche recate dal decreto da ultimo emanato, anche su specifica richiesta delle Regioni (conferenza unificata Stato-Regioni del 20-12-07), non sono state rese obbligatorie fin da subito, fatte salve determinate categorie di opere, per consentire agli operatori del settore (pubbliche amministrazioni ma anche professionisti), di aggiornarsi rispetto ai contenuti estremamente innovativi introdotti dalle nuove norme.

Da quanto sopra esposto, si evince che il quadro normativo vigente dal 5 marzo 2008 in materia di norme tecniche per le costruzioni risulta riassumibile come esposto ai punti seguenti.

La presente direttiva sostituisce integralmente le precedenti direttive provinciali emesse in materia e di seguito elencate:

- **Delibera della Giunta provinciale n.2929 del 6 novembre 2003 "Attuazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003 n. 3274"**,
- **Circolare n. 14/04/327 del 08/01/2004** dell'Assessore alle opere pubbliche, protezione civile e autonomie locali "**Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica**", aggiornata ed integrata dalle seguenti:
- **Circolare Provinciale n. 1715/04/D327 del 19/05/2004** dell'Assessore alle opere pubbliche, protezione civile e autonomie locali,
- **Circolare Provinciale n. n. 3886/04/D327 del 23/11/2004** dell'Assessore alle opere pubbliche, protezione civile e autonomie locali;
- **Delibera della Giunta provinciale n. 1242 del 16 giugno 2006**, Approvazione della direttiva recante "**Indicazioni in materia di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica**", aggiornata ed integrata dalle seguenti:
- **Delibera della Giunta provinciale n. 860 del 20 aprile 2007**, "**Proroga al 31 dicembre 2007 del termine finale del periodo transitorio per l'applicazione sul territorio provinciale delle nuove norme in materia di progettazione in zona sismica, approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 settembre 2005, già disposto con deliberazione n. 1242 del 16/06/2006**",
- **Delibera della Giunta provinciale n. 27 dell'11 gennaio 2008**, "**Direttiva per l'applicazione dopo l'1/1/2008 delle Norme tecniche per le costruzioni**";

PERIODO TRANSITORIO

Ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito con modificazioni nella legge n.31 del 2008, **sino al 30 giugno 2009**

ci si potrà avvalere di un periodo transitorio, disciplinato dall'art. 5 comma 2-bis del decreto legge n. 136 del 2004, come da ultimo modificato dall'art. 20, comma 1 del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

Nel predetto periodo transitorio è possibile applicare:

- **il D.M. 14 gennaio 2008** - "Nuove norme tecniche per le costruzioni"

OPPURE in alternativa

- **il D.M. 14 settembre 2005**, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23.09.2005) che approva le nuove "Norme Tecniche per le Costruzioni"

OPPURE in alternativa

- **La normativa previgente in materia:**

- D.M. 20 novembre 1987 – Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento
- D.M. 3 dicembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate
- D.M. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione
- D.M. 4 maggio 1990 – Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali
- D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso per le strutture metalliche;
- D.M. 16 gennaio 1996 – Norme Tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"
- D.M. 16 gennaio 1996 – Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

Le disposizioni derogatorie previste per il periodo transitorio **si applicano esclusivamente:**

- alle opere di committenza privata non ancora iniziate alla data del 5 marzo 2008 (data di entrata in vigore delle NTC);
- alle nuove progettazioni di opere pubbliche che non siano strategiche o rilevanti e per le quali le amministrazioni pubbliche non abbiano già affidato i lavori o avviato la progettazione definitiva o esecutiva prima del 5 marzo 2008.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni derogatorie previste per il predetto periodo transitorio, **entro il 30 giugno 2009:**

- per le opere private, è necessario aver depositato i calcoli dei cementi armati;
- per le opere pubbliche, è necessario aver adottato il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo.

ESCLUSIONI DAL PERIODO TRANSITORIO

Ai sensi del comma 4 del citato art. 20 del decreto-legge

31 dicembre 2007, n. 248, sono esclusi dalla facoltà di avvalersi della disciplina del periodo transitorio e pertanto applicano, già a partire dal 5 marzo 2008, le norme di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, le verifiche e le nuove progettazioni relative ad **opere strategiche e rilevanti di competenza statale**, come elencate dal decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.

Per esigenze di sperimentazione ed approfondimento tecnico delle NTC di cui al citato decreto ministeriale del 14/01/2008, **si dispone** che siano inoltre escluse dalla facoltà di avvalersi della disciplina del periodo transitorio e pertanto applicano, già a partire dal 5 marzo 2008, le norme di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, **le nuove progettazioni** relative ad opere strategiche e rilevanti, individuate rispettivamente negli elenchi 1 e 2 (allegati alla presente direttiva), di competenza:

- di amministrazioni aggiudicatrici pubbliche di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 della legge provinciale n. 26 del 1993 (Provincia / comuni / comprensori / altri enti, aziende, agenzie ed organismi pubblici strutturali o funzionali dei predetti enti pubblici locali);
- di privati, qualora l'opera preveda lavori in appalto di importo superiore alla soglia comunitaria e sia sovvenzionata in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al punto precedente.

NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE

- 1. TIPOLOGIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI IN CLASSE D'USO IV

(Allegato 1 alla presente direttiva),

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

- 2. TIPOLOGIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI IN CLASSE D'USO III

(Allegato 2 alla presente direttiva)

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

Gli elenchi sono stati rivisti in relazione alla classificazione data dal decreto ministeriale del 14/01/2008 e

sostituiscono i precedenti approvati con deliberazione della Giunta provinciale n.2929/2003.

L'elenco 1 rappresenta le tipologie di opere (di proprietà pubblica e di proprietà privata) la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, già individuate come **opere strategiche**.

L'elenco 2 rappresenta le tipologie opere (di proprietà pubblica e di proprietà privata) che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, già individuate come **opere rilevanti**.

DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI IN CORSO

Ai sensi del comma 3 del citato art. 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,

- per le opere di committenza privata già iniziate alla data del 5 marzo 2008 (data dell'entrata in vigore delle nuove norme tecniche);
- per le opere pubbliche laddove le amministrazioni pubbliche abbiano già affidato i lavori o avviato la progettazione definitiva o esecutiva prima del 5 marzo 2008,

continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori ed all'eventuale collaudo.

Per **lavori iniziati** si intendono i lavori per i quali sia stata fatta comunicazione dell'inizio lavori al Comune competente.

Questa disposizione vale anche per le opere strategiche o rilevanti, sia pubbliche che private.

ZONIZZAZIONE

Le "zone sismiche", benché non definite nel testo del decreto ministeriale del 14/01/2008, vi sono più volte citate. Nel testo del decreto manca, infatti, un qualsiasi richiamo, spiegazione o collegamento tra le "vecchie" zone, utili a stabilire l'adozione di determinate procedure, ed il nuovo reticolo.

In attesa dell'adozione di specifiche ulteriori disposizioni, laddove richiesto dalla normativa vigente (es. punto 2.7 e capitolo 7 del decreto ministeriale del 14/01/2008, art. 52 del d.lgs. 380 del 2001), si continua ad applicare la classificazione sismica del territorio provinciale disposta con delibera della Giunta provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003 "Norme di attuazione della variante 2000 al P.U.P. - Approvazione della Carta di Sintesi Geologica", secondo l'elenco di Comuni di cui all'Allegato 3 della presente direttiva.

Si segnala che il decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, al punto 2.7, prevede per la zona 4 la possibilità di applicare la metodologia di calcolo alle tensioni ammissibili, con un grado di sismicità almeno pari a $S=5$.

Coerentemente con quanto disposto dalle precedenti direttive provinciali (laddove, dapprima, veniva imposto di realizzare le nuove opere pubbliche con le caratteristiche richieste per l'edificazione in zona sismica 3, anche se localizzate in zona 4, e successivamente tale obbligo veniva sostituito con la prescrizione di applicare il valore a_g pari ad almeno 0,15 ovvero pari a quello della zona

sismica di appartenenza, se superiore a 0,15), **si dispone che la deroga di cui al predetto punto 2.7 del decreto ministeriale del 14/01/2008 non può essere applicata alle opere pubbliche.**

Si segnala infine che il decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, al punto 7 prevede quanto segue:

"Le costruzioni da edificarsi in siti ricadenti in zona 4 possono essere progettate e verificate applicando le sole regole valide per le strutture non soggette all'azione sismica, alle condizioni di seguito enunciate:

- i diaframmi orizzontali devono rispettare quanto prescritto al punto 7.2.6;
- gli elementi strutturali devono rispettare le limitazioni, in termini di geometria e di quantitativi d'armatura, relative alla CD "B" quale definita nel punto 7.2.1;
- le sollecitazioni debbono essere valutate considerando la combinazione di azioni definita nel punto 3.2.4 ed applicando, in due direzioni ortogonali, il sistema di forze orizzontali definito dalle espressioni (7.3.6) e (7.3.7), in cui si assumerà $S_d(T1)=0,07g$ per tutte le tipologie.

Le relative verifiche di sicurezza debbono essere effettuate, in modo indipendente nelle due direzioni, allo stato limite ultimo. Non è richiesta la verifica agli stati limite di esercizio."

Il metodo proposto fa riferimento a quanto descritto nell'Eurocodice 8 punto (3.2.1):

(4) Nei casi di zone a bassa sismicità, si possono utilizzare procedure di progetto sismico ridotte o semplificate per alcune tipologie o categorie di strutture.

Nota - La selezione delle categorie di strutture, tipi di terreno e zone sismiche in una nazione per cui si applicano le disposizioni di bassa sismicità, può essere trovata nella sua appendice nazionale. Si raccomanda di considerare casi a bassa sismicità o icasi in cui l'accelerazione di progetto a_g in un terreno tipo A non è maggiore di 0,08 g (0,78 m/s²), o i casi dove il prodotto $a_g \times S$ non è maggiore di 0,1 g (0,98 m/s²). La selezione del valore di a_g , o quello del prodotto $a_g \times S$, che sarà utilizzato in una nazione per definire il valore limite per casi di bassa sismicità, può essere trovata nella sua appendice nazionale.

Pertanto, seguendo le indicazioni della normativa europea, **si dispone di consentire l'utilizzo del metodo semplificato per i casi in cui $a_g S$ (calcolato con l'appropriato periodo di ritorno) sia inferiore a 0.1g.** Analogamente a quanto rilevato a proposito del punto 2.7 del decreto ministeriale del 14/01/2008, **la procedura semplificata prevista al capitolo 7 del predetto decreto non può essere applicata alle opere pubbliche.**

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PREVIGENTE DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO

Qualora durante il periodo transitorio si intenda avvalersi della normativa previgente, in alternativa al decreto ministeriale del 14/01/2008, si devono seguire le seguenti prescrizioni.

INTERVENTI SU OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E RILEVANTI ESISTENTI

1. Ai fini della determinazione delle azioni di progett-

to secondo le norme tecniche approvate con D.M. 14/09/2005, le opere strategiche e rilevanti si devono considerare rientranti nella classe di importanza "Classe 2", come definita all'art.2.5. del predetto D.M.

2. Le opere strategiche e rilevanti devono essere realizzate almeno con le caratteristiche richieste per l'edificazione nella zona sismica di appartenenza.
3. Se si applica la normativa previgente al D.M. 14/09/2005 (L. 64/74, D.M. 1996 etc.), vi è l'obbligo di applicazione del coefficiente $S=6$.

OPERE PUBBLICHE NON STRATEGICHE

O RILEVANTI

1. Ai fini della determinazione delle azioni di progetto secondo le norme tecniche approvate con D.M. 14/09/2005, le opere pubbliche non strategiche e rilevanti si possono considerare rientranti nella classe di importanza "Classe 1", come definita all'art.2.5. del predetto D.M.
2. Per le nuove costruzioni si stabilisce che:
 - devono essere realizzate almeno con le caratteristiche richieste per l'edificazione nella zona sismica di appartenenza;
 - se si applica il D.M. 14/09/2005, vi è l'obbligo di utilizzare un valore a_g , come definito al punto 3.2.2. del predetto D.M., pari ad almeno 0,15 ovvero pari a quello della zona sismica di appartenenza, se superiore a 0,15.
 - se si applica la normativa previgente al D.M. 14/09/2005 (L. 64/74, D.M. 1996 etc.), vi è l'obbligo di utilizzare il coefficiente $S=6$.
3. Per gli interventi sulle opere esistenti si stabilisce che:
 - devono essere realizzate almeno con le caratteristiche richieste per l'edificazione nella zona sismica di appartenenza.
 - se si applica la normativa previgente al D.M. 14/09/2005 (L. 64/74, D.M. 1996 etc.), vi è l'obbligo di applicazione del coefficiente $S=6$.
4. Gli edifici e le strutture di proprietà pubblica il cui utilizzo è assimilabile a quello privato (in quanto non hanno finalità pubbliche e non sono né strategici né rilevanti) sono soggetti alle stesse indicazioni delle opere private.

OPERE PRIVATE STRATEGICHE E RILEVANTI

1. Ai fini della determinazione delle azioni di progetto secondo le norme tecniche approvate con D.M. 14/09/2005, le opere strategiche e rilevanti si devono considerare rientranti nella classe di importanza "Classe 2", come definita all'art.2.5. del predetto D.M.
2. Le opere strategiche e rilevanti devono essere realizzate almeno con le caratteristiche richieste per l'edificazione nella zona sismica di appartenenza.
3. Se si applica la normativa previgente al D.M. 14/09/2005 (L. 64/74, D.M. 1996 etc.), vi è l'obbligo di applicazione del coefficiente $S=6$.
4. Nel caso di acquisto di immobili da adibire a funzionalità strategiche o rilevanti, che non comportino interventi strutturali, qualora per la loro progettazione

non era d'obbligo l'applicazione della normativa di cui al D.M. 14/09/2005 (per es. nel periodo transitorio o antecedente), si richiede che le strutture siano verificate per un grado di sismicità S almeno pari a 6. Tale prescrizione vale anche nel caso di mutamento di destinazione d'uso.

OPERE PRIVATE NON STRATEGICHE

O RILEVANTI

1. Dal 23 ottobre 2005 anche le opere dei privati sono soggette all'applicazione di criteri costruttivi antisismici, con azioni di progetto da definire in funzione della zona sismica di appartenenza.
2. **OPERE PRIVATE IN ZONA 3**
 - se si applica la normativa previgente al D.M. 14/09/2005 (L. 64/74, D.M. 1996 etc.), vi è l'obbligo di applicazione del coefficiente $S=6$.
 - se si applica il D.M. 14/09/2005, le opere devono essere realizzate con le caratteristiche richieste per l'edificazione nella zona sismica di appartenenza.
3. **OPERE PRIVATE IN ZONA 4**
 - se si applica la normativa previgente al D.M. 14/09/2005 (L. 64/74, D.M. 1996 etc.), vi è l'obbligo di applicazione del coefficiente S pari almeno a 4.
 - se si applica il D.M. 14/09/2005, le opere devono essere realizzate con le caratteristiche richieste per l'edificazione nella zona sismica di appartenenza.

Si segnala che il decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 prevede per la zona 4 la possibilità di applicare la metodologia di calcolo alle tensioni ammissibili, con un grado di sismicità almeno pari a $S=5$.

Si consiglia quindi di applicare sempre e comunque un grado di simicità S pari almeno a 5.

Si evidenzia inoltre come la scelta del grado di sismicità da applicare nella progettazione condizioni la destinazione d'uso futura di una struttura, visto che le funzionalità strategiche o rilevanti richiedono di ottemperare almeno ad un grado di sismicità $S=6$. Pertanto si invita a considerarne l'applicazione, unitamente alle indicazioni progettuali di cui alla Circolare Min. n 65/97, qualora non si voglia precludere un eventuale e successivo utilizzo dell'opera tale da ricondurla alla classificazione di cui alla Classe d'uso III o alla Classe d'uso IV.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME TECNICHE DI CUI AL D.M.

14 GENNAIO 2008

In attesa della circolare esplicativa del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, si forniscono di seguito alcune indicazioni di prima applicazione.

Si rammenta che a causa dell'emissione di un parere circostanziato da parte di uno Stato membro in riferimento alle tabelle 4.4.III e 4.4.IV, concernenti la definizione della resistenza di calcolo del legno, queste tabelle non sono state approvate nel testo delle Norme Tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Posto che ai sensi del capitolo I del decreto ministeriale del 14/01/2008, le indicazioni applicative per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, per quanto non

espressamente specificato nel decreto, possono essere ottenute da normative di comprovata validità, tra cui, in via prioritaria, gli Eurocodici con le relative Appendici Nazionali o in mancanza di esse nella forma internazionale EN.

Pertanto, in attesa di specifiche nuove disposizioni normative, **si dispone di utilizzare per le costruzioni in legno o con componenti in materiale legnoso** i coefficienti parziali di sicurezza γ_M del materiale legno e i coefficienti k_{mod} proposti nell'Eurocodice 5 – UNI EN 1995- 1-1:2005.

Ai fini della determinazione delle azioni di progetto secondo le norme tecniche approvate con decreto ministeriale del 14/01/2008, si dispone quanto segue:

- coerentemente con quanto disposto dalle precedenti direttive provinciali (laddove, dapprima, veniva imposto di realizzare le nuove opere pubbliche con le caratteristiche richieste per l'edificazione in zona sismica 3, anche se localizzate in zona 4, e successivamente tale obbligo veniva sostituito con la prescrizione di applicare il valore a_g pari ad almeno 0,15 ovvero pari a quello della zona sismica di appartenenza, se superiore a 0,15), per le nuove progettazioni di opere pubbliche (a qualsiasi classe d'uso appartengano) la Vita Nominale per il calcolo della pericolosità sismica deve essere $\Rightarrow 100$ anni;
- nella relazione geologica che accompagna il progetto, ai fini della definizione dell'azione sismica dovranno essere definite la categoria del suolo di fondazione dell'area di intervento e le sue caratteristiche morfologiche per determinare i coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica, ai sensi del punto 3.2.2 del decreto ministeriale del 14/01/2008.

PROCEDURE DI DEPOSITO DEI PROGETTI

Con delibera della Giunta provinciale n.27 del 11/01/2008 recante "Direttiva per l'applicazione dopo l'1/1/2008 delle Norme tecniche per le costruzioni" era stato stabilito che "dal 1/1/2008 e fino all'entrata in vigore delle Nuove norme tecniche (e comunque non oltre 18 mesi dal 1/1/08), con riferimento ad ogni tipologia di opera sia pubblica che privata, qualora il progettista intenda avvalersi del regime transitorio ed applicare la normativa previgente di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione (decreto ministeriale del del 1996), deve produrre apposita dichiarazione, all'atto del deposito dei cementi armati, di aver adottato azioni ed uno stato di sollecitazione delle strutture che tengano conto, per quanto applicabili, del decreto ministeriale del del 2005."

Poichè si è avverata la condizione risolutiva relativa all'entrata in vigore delle Nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale del 14/1/2008, a decorrere dal 5 marzo 2008 **non sussiste più l'obbligo per il progettista di produrre l'apposita dichiarazione all'atto del deposito dei cementi armati.**

Rimangono inalterate le previgenti procedure di deposito dei progetti presso gli uffici competenti.

VERIFICHE TECNICHE SUGLI EDIFICI ESISTENTI

Il comma 5 dell'art. 20 del citato del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 dispone che le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari **entro il 31 dicembre 2010** e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.

Quindi, continuano a rimanere escluse dall'obbligo di verifica gli edifici e le opere stregiche e rilevanti, pubbliche o private, successive al 1984 e che comunque abbiano applicato normative antisismiche.

A contrario, pertanto, devono essere sottoposte a verifica le opere strategiche o rilevanti, progettate prima del 1984 nonchè quelle successive ma che non abbiano applicato normative antisismiche.

Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle verifiche, posto che ad esse non si applicano le disposizioni riguardanti il periodo transitorio ai sensi del comma 4 del più volte citato art. 2° del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, **si deve fare riferimento al decreto ministeriale del 14/01/2008.**

Nello specifico si rinvia al capitolo 8. "Valutazione della sicurezza" nei confronti degli edifici esistenti, che trova applicazione nella verifica di tutte le opere già individuate a tale scopo ai sensi della Ordinanza 3274/2003, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti previsti dal medesimo capitolo 8.

Tale verifica è a carico dei proprietari, sia pubblici che privati.

I comuni devono determinare sulla base degli elenchi 1 e 2 allegati alla presente direttiva, quali sono le opere strategiche e rilevanti, di privati e di competenza comunale, presenti sul loro territorio.

Spetta ai comuni sul cui territorio insistono le opere strategiche e rilevanti di proprietà di privati portare a conoscenza degli stessi gli obblighi in odine alla verifica dei fabbricati.

RIFERIMENTI E CONTATTI

La Provincia Autonoma di Trento dispone di un apposito spazio web, nel contesto del proprio sito Internet www.provincia.tn.it, relativo alle nuove Norme tecniche per le costruzioni ed utilizzabile anche per la proposizione di domande in ordine all'applicazione delle predette.

Allegati:

1. ALLEGATO 1: tipologie di opere strategiche del territorio provinciale
2. ALLEGATO 2: tipologie di opere rilevanti del territorio provinciale
3. ALLEGATO 3: elenco Comuni della provincia di Trento in zona sismica 3 e 4.
4. ALLEGATO 4: schema per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in provincia di Trento

Allegato 1

TIPOLOGIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI IN CLASSE D'USO IV

RIPARTIZIONE	DEFINIZIONE
A1 - STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE	A1.1 – Sedi e centri funzionali di protezione civile A1.2 – Edifici ed opere strategiche così come individuate nei piani provinciali di protezione civile (es.: sedi VVF sul territorio, centri di ricovero ed assistenza, ecc.) A1.3 – Edifici connessi a strutture sanitarie, pubblici e/o privati, ospitanti funzioni / attività connesse con la gestione dell'emergenza.
A2 - STRUTTURE SANITARIE	A2.1 – Ospedali e strutture sanitarie, pubbliche e/o private, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione A2.2 – Centrali operative 118
A3 - STRUTTURE IN LINEA	A3.1 – Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali o sorgenti per l'acqua potabile, impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti A3.2 – Strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione A3.3 – Strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, etc.) A3.4 – Strutture dedicate alle trasmissioni di comunicazioni e dati, individuate nei piani provinciali di protezione civile A3.5 – Altre strutture eventualmente specificate nei piani provinciali di protezione civile A3.6 – Industrie con attività pericolose per l'ambiente (ad es. materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, ecc.)
A4 - OPERE INFRASTRUTTURALI	A4.1 – Reti viarie di tipo A A4.2 – Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico, individuate nei piani provinciali di settore

Allegato 2

TIPOLOGIE DI EDIFICI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI IN CLASSE D'USO III

RIPARTIZIONE	DEFINIZIONE
B1 – COSTRUZIONI IL CUI USO PREVEDA AFFOLLAMENTI SIGNIFICATIVI	B1.1 – Scuole: B1.1.1 – Scuole elementari e medie B1.1.2 – Scuole superiori B1.1.3 – Centri di formazione professionale B1.1.4 – Scuole private B1.1.5 – Strutture universitarie B1.2 – Asili o scuole materne e asili nido B1.3 – Strutture ricreative: cinema, teatri, discoteche, ecc. B1.4 – Stadi ed impianti sportivi, dotati di strutture fisse superiori almeno ad un piano e di tribune fisse B1.5 – Edifici aperti al culto, con capacità superiore a 50 posti a sedere B1.6 – Sale convegni, con capacità superiore a 50 posti a sedere B1.7 – Residenze socio assistenziali, case di riposo e ogni altra struttura sanitaria con presenza di degenze; poliambulatori B1.8 – Centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti
B2 - TRASPORTO E VIABILITÀ	B2.1 – Ponti sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative la cui interruzione provochi situazioni di emergenza B2.2 – Collegamenti previsti nei piani provinciali di protezione civile, non previsti nella Classe d'uso IV B2.3 – Stazioni e infrastrutture ferroviarie di competenza provinciale

Allegato 3

ELENCO COMUNI IN ZONA SISMICA 3 E 4

(già definito con delibera della Giunta provinciale n.2813/2003)

Ricadono in zona sismica 4 i comuni di:

Albiano, Aldeno, Amblar, Andalo, Baselga di Pinè, Bedollo, Bieno, Bleggio Inferiore2, Bocenago, Borgo Valsugana, Bresimo, Brez, Caderzone, Cagnò, Calavino, Calceranica al Lago, Caldes, Caldonazzo, Campitello di Fassa, Campodenno, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Carzano, Castelfondo, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cembra, Cimone, Cinte Tesino, Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredò, Croviana, Cunevo, Daiano, Dambel, Darè, Denno, Dimaro, Don, Dorsino, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Fiera di Primiero, Fierozzo, Flavon, Fondo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grauno, Grigno, Grumes, Imer, Ivano-Fracena, Lasino, Lavis, Levico Terme, Lisignago, Livo, Lona- Lases, Malè, Malosco, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Monclassico, Nanno, Nave San Rocco, Novaledo, Ospedaletto, Ossana, Padergnone, Palù del Fersina, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve Tesino, Pinzolo, Pozza di Fassa, Predazzo, Rabbi, Ragoli2, Revò, Romallo, Romeno, Roncegno, Ronchi Valsugana, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffrè, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Lorenzo in Banale, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Sover, Spera, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico2, Strembo, Strigno, Taio, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Terlago, Terres, Terzolas, Tesero, Ton, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Trento, Tres, Tuenno, Valda, Valfioriana, Varena, Vermiglio, Vervò, Vezzano, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Villa Agnedo, Villa Rendena, Zambana, Ziano di Fiemme.

Ricadono in zona sismica 3 i comuni di:

Ala, Arco, Avio, Bersone, Besenello, Bezzecca, Bleggio Inferiore1, Bleggio Superiore, Bolbeno, Bondo, Bondone, Bosentino, Breguzzo, Brentonico, Brione, Calliano, Castel Condino, Cavedine, Centa San Nicolò, Cimego, Concei, Condino, Daone, Drena, Dro, Fivè, Folgaria, Isera, Lardaro, Lavarone, Lomaso, Luserna, Molina di Ledro, Montagne, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Pomarolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli1, Riva del Garda, Roncone, Ronzo-Chienis, Rovereto, Stenico1, Storo, Tenno, Terragnolo, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione di Trento, Trambileno, Vallarsa, Vattaro, Vigolo Vattaro, Villa Lagarina, Volano, Zuclò.

Allegato 4

RIEPILOGO Indicazioni per l'applicazione delle norme tecniche in Provincia Autonoma di Trento			OPERE IN CLASSE D'USO III E IV (già strategiche e rilevanti)				OPERE IN CLASSE D'USO I E II			
			opere pubbliche		PRIVATI		opere pubbliche		privati zona 3	privati zona 4
			nuovo	opera esistente	nuovo	opera esistente	nuovo	opera esistente		
a regime dopo il 30/06/2009	metodo di calcolo	D.M. 14/01/2008 (azione sismica secondo Allegato A del DM)	✘ V.N.=>100 anni	✘	✘	✘	✘	✘	✘ consentito anche metodo tensioni ammissibili con S=5	
Periodo transitorio fino al 30/06/2009	metodo di calcolo	D.M. 14/01/2008 (azione sismica secondo Allegato A del DM)	✘	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
		D.M. 14/09/2005 (azione sismica secondo la zona di appartenenza – Allegato 3 della presente Circolare)		●	●	●	● con ag min. = 0,15			
		D.M. 16/01/1996		● con S=6	● con S=6	● con S=6	● con S=6	● con S=6	● con S min. = 4 consigliato almeno S=5	

✘ = APPLICAZIONE OBBLIGATORIA

● = APPLICAZIONE FACOLTATIVA

▲ = APPLICAZIONE CONSIGLIATA

PAT, REGOLAMENTO TECNICO PREVENZIONE CADUTE DALL'ALTO

**CIRCOLARE PAT N. 1020/08-D320
del 29 aprile 2008**

**Decreto del Presidente della Provincia
25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg.**

**Regolamento tecnico per la prevenzione
dei rischi di infortunio a seguito di cadute
dall'alto nei lavori di manutenzione
ordinaria sulle coperture**

Con la presente si porta a conoscenza che è stato emanato il decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg., recante il regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture, ai sensi dell'art. 91 ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

Il decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 dell'8 aprile 2008, entra in vigore il 23 aprile 2008.

Il regolamento costituisce attuazione dell'art. 91 ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, introdotto dall'art. 1 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3, che reca una speciale disciplina sulla prevenzione delle cadute dall'alto a complemento della normativa statale posta dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, al fine di colmare un vuoto normativo nel campo della sicurezza relativamente agli interventi di manutenzione delle coperture degli edifici.

Il nuovo art. 91 ter della l.p. n. 22/1991 e il regolamento in esame stabiliscono le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e

nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati, al fine di garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o comunque comportanti l'accesso, il transito o lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza.

La nuova disciplina provinciale non ha quindi ad oggetto la sicurezza dei lavoratori richiesta dalla normativa statale all'atto della costruzione delle coperture e dei tetti o per la loro ristrutturazione. Il nuovo regolamento provinciale è, per contro, proiettato al futuro, essendo finalizzato ad assicurare che chiunque – successivamente alla realizzazione del nuovo edificio, e quindi della sua copertura, ovvero successivamente alla ristrutturazione e/o sostituzione della stessa – proceda alla manutenzione ordinaria del tetto o comunque vi acceda o vi transiti per altre ragioni sia posto in condizioni di sicurezza tali da escludere la caduta dalla copertura.

Tali disposizioni di prevenzione della caduta dall'alto sono indirizzate normalmente al proprietario che accede al tetto per le ordinarie attività di manutenzione domestica, ma sono anche pensate a tutela dei professionisti o dei lavoratori che salgono sulle coperture e vi permangono per lo svolgimento di attività e di prestazioni accessorie (es. pulizia dei camini, installazione di antenne o di pannelli solari o fotovoltaici ecc.). In tali ultime fattispecie è autonomamente applicabile la normativa statale concernente la sicurezza nei cantieri o comunque negli ambiti di lavoro, talché le misure permanenti o individuali prescritte dal nuovo regolamento provinciale possono di fatto costituire un valido complemento – sotto l'aspetto tecnico, organizzativo, ma anche economico – per l'allestimento da parte delle imprese delle misure preventive e protettive nello svolgimento dei lavori in quota con il rischio di caduta.

Il nuovo regolamento prescrive che il progetto – allegato alla domanda di concessione edilizia o alla denuncia di inizio di attività o alla richiesta di accertamento di conformità urbanistica, correlato a interventi edilizi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti – evidenzi le soluzioni tecniche concernenti le “misure di sicurezza per prevenire le cadute dall'alto”, con riguardo a percorsi, accessi alla copertura, transito e stazionamento sul tetto, mediante apprestamenti a carattere permanente o elementi di ancoraggio che favoriscano la posa in opera e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali. Si attira in particolare l'attenzione sui criteri stabili dal comma 3 dell'art 3 del regolamento in esame ai fini della scelta delle soluzioni tecniche, in ragione anche delle esigenze paesaggistiche o a carattere architettonico o di tutela dei beni storici e artistici, tenuto conto delle tipologie costruttive prevalenti a livello provinciale.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 92 ter della l.p. n. 22/1991, la mancata previsione di tali misure preventive e protettive nel progetto impedisce il rilascio del titolo abilitativo a carattere urbanistico.

Si sottolinea inoltre che, a norma dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Provincia n. 7-114/Leg. del 25 febbraio 2008, deve essere esperita una serie di incombenze, collegate alla richiesta di agibilità o alla comunicazio-

ne di ultimazione dei lavori, volte ad attestare e certificare la corretta esecuzione delle misure protettive e preventive nonché a produrre il manuale delle misure di sicurezza (che sarà detenuto dal proprietario o dal responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile e che dovrà essere messo a disposizione dei soggetti che comunque accedono al tetto).

Sul punto si osserva che, a tenore del comma 5 dell'art. 91 ter della l.p. n. 22/1991, tali adempimenti costituiscono presupposto per il rilascio del certificato di agibilità. Gli artt. 2 e 4 prevedono inoltre che gli elaborati e la documentazione sopra richiamati formano parte integrante del fascicolo di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 494/1996 e del libretto di fabbricato (che sarà istituito ai sensi della nuova legge urbanistica – l.p. 1/2008).

Da ultimo si evidenzia che, a norma dell'art. 1, comma 3, del regolamento in commento, gli adempimenti previsti dal medesimo regolamento non trovano applicazione:

- a) con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla copertura degli edifici esistenti e, comunque, con riguardo agli interventi non sottoposti a concessione edilizia, a denuncia di inizio di attività (DIA) o ad accertamento di conformità urbanistica. Si precisa, in proposito, che non sono parimenti soggetti agli adempimenti previsti da questo regolamento gli interventi che autonomamente sono sottoposti all'acquisizione di titolo abilitativo edilizio (concessione o DIA), quali ad esempio l'installazione di antenne o di pannelli solari o fotovoltaici, che di per sé non si configurano come opere di costruzione e/o sostituzione della copertura dell'edificio;
- b) nel caso di progettazione e di realizzazione di strutture e manufatti – ivi compresi gli interventi sulle medesime strutture e manufatti esistenti – la cui copertura non comporti dislivelli superiori a 3,5 metri, calcolati a partire dal punto più elevato della copertura, rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante, sempre che questo sia libero da ingombri stabili, recinzioni e altri manufatti nell'area di possibile caduta. Tale esclusione è stata concepita con particolare riguardo alle costruzioni minori, ai depositi agricoli, ecc.

Si segnala infine che gli adempimenti previsti dal nuovo regolamento trovano applicazione con riferimento alle domande di concessione edilizia, alle denunce di inizio di attività e alle richieste di accertamento della conformità urbanistica (che interessano nuovi edifici o le coperture di edifici esistenti) presentate successivamente al 23 aprile 2008 (art. 6, comma 3, regolamento).

Si coglie l'occasione per sottolineare che, in accordo con il Consorzio dei Comuni Trentini, saranno programmati alcuni appuntamenti formativi e informativi con i tecnici comunali e comprensoriali, volti a illustrare i contenuti del nuovo regolamento. Nel merito delle misure di prevenzione e di protezione delle cadute dall'alto si segnala il supporto tecnico che potrà essere fornito dall'U.O. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (0461-904502).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 febbraio 2008, n. 7- 114/Leg

Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture (b.u. 8 aprile 2008, n. 15)

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di attuazione dell'articolo 91 ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dall'articolo 1 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro). In particolare, il presente regolamento reca indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi edilizi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati, al fine di garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o comunque comportanti l'accesso, il transito e lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991 e da questo regolamento non sostituiscono gli obblighi delle imprese di allestire idonee misure preventive e protettive nello svolgimento di lavori in quota con il rischio di caduta, ai sensi della normativa statale in materia.

3. Gli adempimenti previsti dall'articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991 e dal presente regolamento non trovano applicazione:

- a) con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla copertura degli edifici esistenti e, comunque, con riguardo agli interventi non sottoposti a concessione edilizia, a denuncia di inizio di attività (DIA) o ad accertamento di conformità urbanistica;
- b) nel caso di progettazione e di realizzazione di strutture e manufatti - ivi compresi gli interventi sulle medesime strut-

ture e manufatti esistenti - la cui copertura non comporti dislivelli superiori a 3,5 metri, calcolati a partire dal punto più elevato della copertura, rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante, sempre che questo sia libero da ingombri stabili, recinzioni e altri manufatti nell'area di possibile caduta.

Art. 2. Progettazione

1. Le soluzioni tecniche afferenti le misure preventive e protettive, da adottare ai fini del presente regolamento, sono rappresentate nella relazione di progetto e nei relativi elaborati grafici, allegati alla domanda di concessione edilizia o alla denuncia di inizio di attività o alla richiesta di accertamento di conformità urbanistica. Il progetto deve contenere in particolare i seguenti elementi tecnici e descrittivi:

- a) nelle planimetrie ed eventualmente nei prospetti e nelle sezioni: percorsi, accessi, misure di sicurezza e sistemi di arresto di caduta a tutela delle persone che accedono, transitano ed operano sulla copertura, indicando la loro natura, le dimensioni e i materiali;
- b) nella relazione di progetto: un capitolo sulle "misure di sicurezza per prevenire cadute dall'alto" riportante:
 - 1) percorsi, accessi, misure di sicurezza, sistemi di arresto di caduta, specificando per gli apparecchi le classi di appartenenza, i modelli, le case produttrici, il numero massimo di utilizzatori contemporanei;
 - 2) la collocazione degli eventuali ancoraggi;
 - 3) le indicazioni generali per il rispetto delle misure preventive e protettive;
 - 4) i motivi per cui non sono eventualmente previsti apprestamenti a carattere permanente.

2. In ogni caso gli elaborati di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del fascicolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili) e del libretto del fabbricato eventualmente previsto dalla normativa provinciale in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio.

Art. 3. Criteri generali di progettazione

1. L'allegato A al presente regolamento reca i criteri generali per la progettazione e la realizzazione delle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza:

a) il percorso e l'accesso alla copertura;

b) Il transito e lo stazionamento sulla copertura.

2. Il percorso e l'accesso alla copertura, nonché il transito e lo stazionamento sulla stessa devono avvenire costantemente in condizioni di sicurezza, garantita da apprestamenti a carattere permanente o da elementi di ancoraggio che favoriscano la posa in opera e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

3. La scelta delle soluzioni tecniche indicate al comma 2 è effettuata in ragione della frequenza degli accessi previsti alla copertura nonché delle esigenze di tutela del paesaggio o a carattere architettonico, di tutela dei beni storici e artistici o connesse a particolari vincoli costruttivi. Tenuto conto delle caratteristiche tipologiche prevalenti delle costruzioni, delle loro coperture e dei materiali utilizzati nel territorio provinciale, nonché al fine di evitare criticità nell'installazione di strutture permanenti - anche in relazione ai carichi statici della neve e alla tenuta all'acqua dei manti - vanno privilegiate, in presenza di pendenze superiori al 15 per cento, soluzioni che comportano la posa in opera e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

4. Ove non siano previsti apprestamenti o strutture permanenti, deve comunque essere prevista almeno una zona di sbarco sulla copertura adeguatamente protetta e riconoscibile, raggiungibile con mezzi mobili. In tale zona deve essere posto un ancoraggio al quale l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio previsto sul tetto.

5. Eventuali parti della copertura non praticabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio devono essere adeguatamente segnalate, qualora non sia possibile la loro segregazione.

Art. 4. Conformità degli interventi anticaduta

1. Alla richiesta di agibilità ai sensi della normativa vigente, devono essere allegati:

a) una relazione, redatta da professionista abilitato, con il calcolo di verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle sollecitazioni trasmesse dagli ancoraggi ed il calcolo di verifica del sistema di fissaggio;

b) certificazione, anche in copia, del produttore dei dispositivi e linee di ancoraggio o dei ganci di sicurezza da tetto installati, secondo quanto previsto dall'allegato A;

c) dichiarazione di conformità, del professionista abilitato o dell'installatore, riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio

o ganci di sicurezza da tetto in osservanza delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e di quanto indicato al riguardo in progetto;

d) progetto della cartellonistica identificativa, posta presso l'accesso alla copertura, da cui risulti l'obbligo all'uso dei sistemi, dispositivi e degli apprestamenti collocati per prevenire le cadute dall'alto;

e) il manuale delle misure di sicurezza per prevenire le cadute dall'alto.

2. Il manuale delle misure di sicurezza di cui al comma 1, lettera e), contiene e illustra, anche mediante grafici e supporti fotografici:

a) le modalità per accedere alle coperture;

b) le modalità d'uso degli apprestamenti o degli eventuali dispositivi e linee di ancoraggio

o dei ganci di sicurezza da tetto installati;

c) il programma e le modalità prescritte, per la manutenzione, dal fabbricante degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto installati;

d) copia, anche in scala ridotta, della cartellonistica identificativa apposta presso l'accesso alla copertura.

3. Qualora non si renda necessaria la richiesta di agibilità, la documentazione di cui ai commi 1 e 2 è presentata al comune unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori. La medesima documentazione costituisce parte integrante del fascicolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e del libretto del fabbricato eventualmente previsto dalla normativa provinciale in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio.

Art. 5. Informazioni

1. Copia del manuale delle misure di sicurezza per prevenire le cadute dall'alto di cui all'articolo 4 è detenuta dal proprietario o da altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.

2. Il manuale deve essere messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura per eseguire interventi di manutenzione ordinaria della stessa o dell'immobile o che comunque comportino l'accesso, il transito o lo stazionamento sul tetto.

3. Il manuale segue la vita dell'edificio ed è consegnato, in caso di trasferimento, al nuovo proprietario o avente titolo.

4. Gli elaborati progettuali e la documentazione prevista dall'articolo 4 devono essere aggiornati in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche o sugli impianti afferenti la copertura.

Art. 6. Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso.

2. Resta ferma l'applicazione delle misure interdittive previste per la violazione delle disposizioni del presente regolamento dall'articolo 91 ter, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 22 del 1991.

3. Gli adempimenti previsti da questo regolamento trovano applicazione con riferimento alle domande di concessione edilizia, e alle denunce di inizio di attività e alle richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Allegato A

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

1) Percorso e accesso alla copertura

1.1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e devono consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili e di materiali in condizioni di sicurezza.

1.2. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi interni è necessario che:

- a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
- b) sia garantita un'illuminazione di almeno 20 lux;
- c) sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali e di utensili da trasportare, con larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore;
- d) i percorsi orizzontali devono essere muniti, con riguardo ai lati prospicienti il vuoto, di idonee protezioni contro il rischio di caduta dall'alto;
- e) i percorsi verticali sono prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili e scale portatili.

1.3. Le indicazioni di cui al punto 1.2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai percorsi esterni.

1.4. Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuati posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte. Tali percorsi si realizzano tramite:

- a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
- b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
- c) apprestamenti.

1.5. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno o esterno, in grado di garantire il passaggio e il trasferimento di un operatore e di materiali e utensili in condizioni di sicurezza.

1.6. Un accesso interno deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) se costituito da un'apertura verticale, essa deve avere una larghezza minima di 0,70 metri e un'altezza minima di 1,20 metri. Limitatamente agli edifici esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali;
- b) se costituito da un'apertura orizzontale o inclinata, essa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere di almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadri;
- c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti; il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro;
- d) accessi con caratteristiche diverse sono ammessi, in relazione alla tipologia del fabbricato, purché idonei a garantire il passaggio e il trasferimento di un operatore e di materiali e utensili in condizioni di sicurezza;

e) nella zona di accesso alla copertura deve essere apposta idonea cartellonistica identificativa, da cui risulti l'obbligo di utilizzo di sistemi di arresto della caduta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio.

2) Transito e stazionamento sulle coperture

2.1. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza mediante elementi protettivi, quali:

- a) linee di ancoraggio;
- b) dispositivi di ancoraggio;
- c) ganci di sicurezza da tetto;
- d) parapetti;
- e) passerelle e andatoie per il transito di persone e materiali;
- f) reti di sicurezza;
- g) impalcati.

2.2. L'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o di ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o qualora le linee di ancoraggio non risultino installabili per le caratteristiche delle coperture o per le ragioni previste dall'articolo 3, comma 3.

3) Definizioni

3.1. Ai fini di una chiara e agevole applicazione dei presenti criteri di progettazione e, in generale, del regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) *copertura*: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla sua protezione dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura;
- b) *percorso di accesso alla copertura*: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;
- c) *accesso alla copertura*: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;
- d) *transito e stazionamento sulla copertura*: la possibilità di spostamento e di sosta in sicurezza su tutta la superficie della copertura;
- e) *apprestamenti*: le opere necessarie per la tutela della salute e della sicurezza delle persone e degli operatori che accedono e transitano sulla copertura, come impalcati parapetti, andatoie, passerelle, scale fisse;
- f) *sistema di arresto di caduta*: il sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto, comprendente un'imbracatura per il corpo e un sottosistema di collegamento ai fini dell'arresto di caduta;
- g) *dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto*: il dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio in modo tale da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall'alto;
- h) *dispositivo di ancoraggio*: l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio;
- i) *punto di ancoraggio*: l'elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l'installazione del dispositivo di ancoraggio;
- l) *ancoraggio strutturale*: l'elemento o gli elementi fissati in modo permanente a una struttura, a cui si può applicare

un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale anticaduta;

m) linea di ancoraggio: la linea flessibile o rigida tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale anticaduta;

n) gancio di sicurezza da tetto: l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti.

4) Standard e requisiti

4.1. La progettazione deve essere informata alle "Linee-guida per la scelta, l'uso e la manutenzione di dispositivi di prote-

zione individuale contro le cadute dall'alto - sistemi di arresto caduta" edite dall'ISPESL.

4.2. I dispositivi e gli elementi di cui al punto 3.1, lettere da f) a n), devono essere conformi - in quanto ne ricorrano i presupposti - a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale).

4.3. I dispositivi e gli elementi di cui al punto 3.1, lettere h), i), l), m) e n) devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 "Protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove" e successivi aggiornamenti.

AVVISO IMPORTANTE

Andrea Tomasi

il 22 luglio 2008 termine ultimo per richiedere la restituzione dei contributi versati fino al 31.12.2003.

Chi ha compiuto o compirà 65 anni entro il 22 luglio 2008 senza maturare il diritto a pensione di vecchiaia può chiedere, INDEROGABILMENTE, entro tale data la restituzione dei contributi soggettivi versati per i periodi antecedenti l'1.1.2004.

Dopo il 22 luglio 2008 sarà impossibile richiedere la restituzione dei contributi e varrà solamente la Prestazione Previdenziale Contributiva (pensione reversibile calcolata con il metodo contributivo) che si può ottenere dopo 5 anni, anche non continuativi, di iscrizione ad Inarcassa.